STUDI

DI

PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA STORIA E ARALDICA

IN ONORE DI

CESARE MANARESI

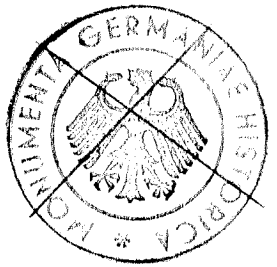

53:398

MVLTA
PAVCIS
AG

MILANO
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE
1953

asininis **M**: asinis **N** 19 vero *om* **M**, *non om* **N** 201, 14 aut **M**: vel **N** 16 omnibus hominibus est **M**: hom. omn. (*om* est) **N** 202,20 invidus **M**: immundus **N** 203, 20 formam **M**: foramina **N** 207, 11 obliquam **M**: oblongam **N** 14 plane inflata **M**: infl. **N** 208, 2 aures **M**: auricolas **N** 209, 21 significat **M**: indicat **N** 213, 3 et rectitudinem **M**: cum retentione **N** 214, 1-2 naturae... infidel. *om* **M**, *non om* **N** 11 vero *add* protenduntur **M**, *non add* **N** 13 signum: ...ignorantis] significat hominem conantem discordiam et ignorantem **M**, (*non interpolò* **N**) ecc.

E si può continuare la serie degli esempli nelle pagine restanti: ma da tutte le discordanze su addotte, si rende evidente la distinzione dal comune ceppo **M**^{o}, di **M** ed **N**: le lezioni (come si può agevolmente scorgere) sono sempre a favore di **N** contro **M** che ha corrotto o interpolato il testo.

Pertanto nell'apparato accanto alle lezioni di **M** figureranno degnamente anche le lezioni di **N**, che più fedelmente di **M**, riproducono la fisionomia del subarchetipo **M**^{o}. Sotto questo aspetto **N** può assumere una sua importanza nella storia della tradizione di questo testo, specialmente se si tien conto che il Förster si è servito solamente di quattro codici di un unico ceppo (1).

(1) Le lezioni di N che non hanno riscontro con nessuno dei codici esaminati dal Förster, sono le seguenti:

183, 12 sint abstracta; 184, 6 separans; 10 flata *ss.* flammea; 16 sublevatur; 17 et utrumque *om* N; 19 intellectus] mellodia; 185, 7 innatis; 11 etiamï in; 21 phisionomiae] phisie noie; *i.m.* pficic (?); 186, 13 Philomoni; 15 phisionomiae] phye; 187, 14 Philomonii; 17 qualitates eius; 188, 2 eius *om*; 17 figura sapientis Ypocratis; 189, 3 correxit eos; 189, 15 Philimon, *ss.* al. Pnilomenes; 16 iudicia; 190, 1 praetermisit, *ss.* al. praetermittit; 3 unde tamen; 12 et *om*; 15 est *om*; 16 sapientia] constantia; 17 sapientia eius oper. Ypocr.; 17 quia... 191, 3 concup. *om*; 191, 4 constitue; 6 phisonomiae] phie noie; 10 tibi] ei; commodum] pretium; 14 nunc et; 192, 9 decetionis; 11 hoc *om*; 13 diminuetur] demum (*corr.* dein) denuncietur; 193 frequentare; 194 terretur] incurere; 6 parent; 20 cave... 195, 6 inimico *om*; 195, 10 staturae] stare; 14 iocunditate; 196, 1 integritate] nigredine; 12 etiam *om*; 197, 15 autem *om*; 198, 1 vero *om*; 16 russus; 199, 1 nigredo capillorum; 2 innuit, *ss.* al. fingit; 200, 13 nequaquam; 201, 7 ille... sunt *om*; 8 anim. est et fortis; 10 vero *om*; 13 autï vel; 202, 18 ad timpora *om*; talia *add* ad tempora; 203, 1 cum] cuius; 16 os] eos; 204, 15 et *om*; 205, 5 et *om*; 11 et *om*; 13 atque *om*; 206, 20 importunus] impetuosus; 21 et qui... 207, 3 intellectus, *om transposuit post* 207, 9 ebriosus; 207, 9 et *om*; 208, 3 valde *om*; 9 latio et; 209, 2 sonoritate; 14 et *om*; 21 inducit; 210, 3 magnitudinem; 5 movetur loquitur et freq.; 9 et *om*; 10 abstinens est; 211, 2 et *om*; 3 sonorosus; 8 collum breve; 10 et defraudator; 15 et *om*; 212, 6 vero; 8 et est; 9 stolidus *om*; 215, 3 suum *om*; 4 ad] et; 6 ad] tamen; mechanicas] machinatas; 217, 3 debilit. et moll. virtutis; 7 quis vero; 11 et factis *om*; 218, 1 vero homo *om*; 5 carnes habet molles; 14 aspectu; 219, 4 commensurati; 5 in] cum; 7 aequaliter; 9 parum *add* bene; 13 cum] in; 14 in] et; 221, 7 verumtamen *om*; 15 ut; 17 adversa] ad diversa.

zsn2a039536

GIORGIO CENCETTI

TABULARIUM PRINCIPIS

1. Alla fine della Repubblica lo Stato romano, almeno in linea di diritto, possedeva un archivio centrale unico, l'*Aerarium Saturni*, al quale affluivano, volta per volta oppure a intervalli quinquennali, le scritture ufficiali dei singoli magistrati (1). Tuttavia, con l'istituzione del principato, al centro del governo e accanto al Senato, veniva a collocarsi un organo personale, fornito di attribuzioni che, già estesissime al tempo di Cesare e più ancora a quello di Augusto, andarono rapidamente allargandosi, fino ad assorbire completamente o quasi quelle dell'antico e venerando consesso dei *patres conscripti*. Il principe diveniva rapidamente sempre più il centro di un'estesissima amministrazione; e quando si dice amministrazione, almeno in tempi di elevata civiltà, si dice anche burocrazia, cioè necessariamente carta scritta ed archivi.

Era dunque ben naturale che egli fin dai primi tempi conservasse presso di sé le sue scritture, riflettenti in buona parte una attività personale, indipendente ed autonoma, spesso anche in contrasto con

---

(1) Cfr. i miei *Archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, nella rivista *Archivi*, serie II, a. VII, 1940, pp. 4-47. Di esso il presente studio avrebbe dovuto essere continuazione in un lavoretto illustrativo di tutta l'archivistica romana, destinato non agli specialisti di antichità romane ma piuttosto agli archivisti: e valga questo suo carattere originario, che non abbiamo potuto modificare, a scusare certe impostazioni e certi richiami che antiquari e romanisti troveranno forse troppo estesi e talora anche piuttosto elementari. Oltre che ai consueti manuali di antichità e di diritto pubblico romano, ho ricorso con frutto al fondamentale studio di O. HIRSCHFELD, *Die kaiserliche Verwaltungsbeamte bis auf Diokletian*, 2ª ed. Berlino, 1905, e alla nota opera del PETER, *Geschichtliche Litteratur über die römischen Kaiserzeit*, Lipsia, 1897, che degli archivi si occupa al vol. I, pp. 223-244. Specificamente agli archivi imperiali è dedicata la breve dissertazione di M. MEMELSDORFF, *De archivis imperatorum romanorum, qualia fuerint usque ad Diocletiani aetatem*, Halle, 1890; elementi utili possono attingersi da B. FAAS, *Studien zur Ueberlieferungsgeschichte der römischen Kaiserurkunde, von der Zeit des Augustus bis auf Justinian*, nell'*Archiv für Urkundenforschung*, vol. I, 1908, pp. 185-274; ERMAN, *Zum antiken Urkundenwesen*, nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, rom. Abt., XXVI, 1905, pp. 456-478; HABERLEITNER, *Studien zu den Acta Imperatorum Romanorum* in *Philologus* vol. LXVIII, 1909, pp. 273ss. Assai meno utili che per il periodo precedente o per gli archivi provinciali e locali nell'età imperiale sono le voci *Tabulae publicae*, *Tabularium*, *Commentarii* in PAULY-WISSOWA, *Realencyklopädie der classischer Altertumswissenschaft*, curate rispettivamente dal KORNEMANN, dal SACHERS e dal PREMERSTEIN; la voce *Archive*, del DZIATZKO, è piuttosto antiquata e manca di bibliografia; ottimi servigi invece rendono quelle relative all'amministrazione imperiale, p.e. la voce *Libellus*, del PREMERSTEIN.

quella del Senato. Ciò, a stretto rigore e finché il diritto o la consuetudine non dettero all'imperatore una figura precisa nel diritto costituzionale romano, costituiva conservazione privata di *tabulae publicae:* ma non era poi una novità, anzi continuava un vecchio costume non ancora estinto, a dispetto della legislazione accentratrice, nemmeno ai tempi di Cicerone, quando appunto in archivi privati furono trovati gli *indicia* della congiura di Catilina (2). Cesare ebbe così nel *praetorium* un suo archivio (3) che, dopo la sua morte, passò ad Antonio il quale ne dispose come proprietario e successore (4), anzi, secondo Cicerone (5), assai più che usarne ne abusò spudoratamente.

Con lui, e più ancora coi suoi successori, il *Tabularium* e l'*Aerarium Saturni* persero dunque il carattere di archivio centrale unico dello Stato romano ad essi conferito, a quanto pare, proprio dalla legislazione cesariana; e rimasero in sostanza l'archivio di quella parte dell'amministrazione dello Stato romano che faceva capo al Senato: se, per esempio, i commentari e le *rationes* dei governatori delle province senatorie erano versati al Tabulario, quelli delle province imperiali, certo le più delicate dal punto di vista politico e militare, finivano invece nell'archivio del principe. In tal modo, alla « diarchia » costituzionale rispondeva logicamente una dualità archivistica: da una parte il *Tabularium* per antonomasia, nel quale erano state trasportate le carte e i codici dell'*Aerarium Saturni*, dall'altra il *tabularium principis*, il *sacrarium* dal quale, per esempio, Livia, al dire di Svetonio, traeva i codicilli al testamento di Augusto.

Sostanzialmente, tuttavia, questa dualità durò poco: man mano, infatti, che il principe accentrava in sé il governo e l'amministrazione dell'impero cresceva l'importanza del suo archivio e diminuiva quella del tabulario del Senato, che alla metà del secolo II doveva ormai aver perduto ogni interesse, anche se esisteva ancora e continuerà ad esistere a lungo, almeno fino al 412, quando si trova ancora un *secretarius amplissimi senatus* (6). Il Peter ritiene anzi che alcune carte

(2) Cic., *Pro Sulla*, 15, 42; cf. MOMMSEN, *Dr. publique*, VII, 213, n. 2.

(3) Plutarco, *Vita Antonii*, 15; v. altresì MEMELSDORFF, cit., p. 20-21.

(4) Per esempio, invitando i *municipes* di Afrodisia ad inserire nei loro *δημόσια γράμματα* alcuni *γράμματα Καίσαρος* C. I. G. II, 2737, r. 44 sgg. (anche in BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, 7. ed., 1909, p. 185 e in *Fontes iuris romani anteiustiniani*, I. *Leges*, a cura di S. RICCOBONO, 2ª ed., Firenze, 1941, p. 269, n. 38).

(5) *Phil.* V, 4, 12.

(6) C.I.L. VI, 1718. Alla metà del secolo III il giureconsulto Modestino (il passo è riportato nel Digesto, 4, 6, 32) chiarendo che si consideravano *abesse rei publicae causa* coloro che sono chiamati ad esercitare un ufficio in provincia e perciò *ad aerarium delati aut in commentarium principis relati sunt* mostra l'archivio senatorio ancora in funzione, in concorrenza con l'archivio imperiale, al quale bisognava ricorrere per gli elenchi dei magistrati inviati nelle provincie imperiali.

che in antico dovevano trovarvisi fossero poi conservate più tardi nell'archivio imperiale, e se così fosse sarebbe lecito supporre che vi fosse stato trasferito quanto poteva riguardare competenze prima senatorie passate poi all'imperatore, ma la prova da lui recata non sembra del tutto convincente (7). Certo è invece che, essendo unica l'amministrazione del tesoro pubblico e del *Tabularium*, quando, dopo le vicende narrate da Tacito e da noi riferite altrove, essa venne definitivamente affidata da Nerone non più a magistrati eletti secondo le forme repubblicane ma ai *praefecti aerarii* da lui nominati e da lui in sostanza dipendenti, se pur formalmente sottoposti al Senato, insieme col tesoro anche l'archivio senatorio perse ogni autonomia ed entrò nell'orbita sempre crescente degli istituti controllati dall'imperatore.

L'archivio imperiale aveva sede nella stessa residenza del principe, al Palatino, e Dione Cassio ci ha tramandata anche la notizia di un incendio che, ai tempi di Commodo, ne distrusse gran parte (8): ma che cosa contenesse è difficile sapere per certo, almeno per quanto riguarda i primi tempi. Sembra che fra le carte di Cesare fossero non solo commentari d'ogni genere contenenti concessioni di cittadinanze, nomi di magistrati designati e senatori *adlecti*, ma anche commentari giudiziari e perfino leggi (9): comunque è sicuro che le serie dell'ar-

(7) PETER, *Geschilliche Litteratur*, I, 229: si tratta della nota sentenza di Elvio Agrippa proconsole della Sardegna, C.I.L. X, 7852, e in effetto la Sardegna, provincia dapprima senatoria, divenne imperiale nel 9 d. C. Infatti, dove fosse conservato l'originale di questo documento è discusso: quando lo illustrò, il MOMMSEN, *Decret des Proconsul von Sardinien*, ecc., in *Hermes*, II, 106 sgg. (*Gesammelte Schriften*, II, 343 sgg.) ritenne dovesse trovarsi nell'*Aerarium Saturni*, ma più tardi mutò opinione e l'attribuì a un archivio sardo, certo quello di Karalis, residenza del proconsole (*Staatsrecht*, I, 349, nota 2): in ogni modo sembra da escludere quello dell'imperatore, nominato solo nella datazione della copia rilasciata nel 69 d. C. come console eponimo. Giusta è invece l'osservazione fatta alla medesima pagina dal Peter, che gli imperatori riuscirono a congegnare le cose in modo tale che quanto delle carte del Senato avesse qualche valore si trovasse anche, in originale o in copia, nel loro archivio.

(8) Dione, 79, 24, 2: *ἐς τε τὸ Παλάτιον μετεωρισθὲν ἐσῆλθε* (scil. *τό πῦρ*) *καὶ πολλὰ πάνυ αὐτοῦ κατέκαυσεν, ὥστε καὶ τὰ γράμματα τὰ τῇ ἀρχῇ προσήκοντα ὀλίγου δεῖν πάντα φθαρῆναι.*

(9) Così da Dione, 44, 53 sg. Per il contenuto dell'archivio di Cesare, cf. MEMELSDORFF, cit., pp. 20-21, con riferimento a Svetonio, *Caligola*, 30 e a Plutarco, *Antonio*, 15, il quale però parla genericamente di *βίβλια τοῦ Καίσαρος ἐν οἷς ὑπομνήματα τῶν κεχρημένων καὶ δεδογμένων ἦν ἀναγεγραμμένα*; v. inoltre BRESSLAU, *Die Commentarii der römischen Kaiser und die Registerbücher der Päpste*, in

chivio dell'imperatore aumentarono correlativamente alle sue competenze; e al nucleo originario, riflettente la sua azione politica personale, si saranno aggiunte in primo luogo le carte relative al proconsolato e alla *tribunicia potestas*, sebbene non sia agevole distinguere come quest'ultima si esplicasse documentariamente, agile com'era e non sottoposta a schemi, sì da permettere l'inserzione o l'annessione di sempre nuovi e diversi poteri discrezionali. Ad esse poi è da supporre si siano aggiunte in breve, tra il 22 a. C. e il 2 d. C., le carte relative all'amministrazione urbana, dalla *cura annonae* alla *cura operum publicorum*, alla *cura aquarum*, alla *cura viarum* e alla monetazione: poi quelle, numerosissime, riguardanti l'amministrazione delle imposte e la cognizione giudiziaria delle cause fiscali; infine, quando il potere imperiale acquistò contorni precisamente definiti e rimase l'unico potere eminente dello Stato, i commentari delle nomine dei magistrati e dei senatori, quelli dell'amministrazione degli affari esteri, quelli della giurisdizione suprema in materia civile e criminale, quelli dell'amministrazione del tesoro pubblico, dell'Italia, delle province imperiali e così via (10).

Tutto ciò rappresenta una massa così imponente di carte da rendere impossibile una rassegna completa e sistematica degli archivi imperiali, che si potrebbe tentare solo a patto di studiare accuratamente tutte le attività di governo dell'imperatore dal punto di vista della loro produttività documentaria, cosa non impossibile, certo, specie seguendo le tracce preziose che per i primi tre secoli dell'impero

Zeitschr. d. Sav.-Stiftung, rom. Abt., VI, p. 256. Quanto alle leggi, non doveva trattarsi degli originali approvati dai comizi, che difficilmente saranno stati sottratti all'Erario, ma di copie, o più probabilmente ancora di proposte o rogazioni presentate dal dittatore o da altri d'accordo con lui.

(10) Un tentativo di specificazione secondo le attestazioni pervenuteci è fatto da PETER, cit., I, 229-230, sulla base di MEMELSDORFF, cit., pp. 23-30. Egli ricorda come conservati nell'archivio imperiale: una sentenza in materia di confini emanata da M. Metello nel 111 circa a. C., v. C.I.L. X, 7852 e cf. MOMMSEN in *Hermes*, II, 106 sgg.; i protocolli della *cognitio* giudiziaria imperiale, cf. Tacito, *Ann.*, 13, 43; *Hist.*, 4, 40 e Svetonio, *Cal.*, 15 e 30; i documenti della concessione del *ius Quiritium*, cf. Traiano a Plinio, 105 e Svetonio, *Calig.* 38; i documenti della concessione del *ius trium liberorum*, Tr. ad Plin. 95, cf. Svet. *Claudio*, 19; gli editti di Costantino II di cui parla Ammiano, 16, 12, 70; i libri e i documenti sulla divisione territoriale delle colonie di cui parlano i gromatici, cf. RUDORF, *Grom. Inst.* p. 405 sgg.; gli elenchi dei magistrati nelle province, v. Modestino in D. 4, 6, 32, cit. Naturalmente un elenco del genere non solo non pretende altro se non indicare alcuni documenti dalla cui conservazione nell'archivio imperiale abbiamo notizia sicura, ma si riferisce ad epoche diverse e non intende certo suggerire che quei documenti vi si siano trovati tutti nel medesimo tempo.

ci sono offerte da alcune opere fondamentali notissime, come quelle del Mommsen e del Hirschfeld, ma comunque tale da sgomentare chi, come noi, non si proponga un grosso studio di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione dell'impero romano. Più modestamente, ci contenteremo di un esame sommario di alcune fra le serie principali contenute in quegli archivi e della loro formazione presso gli *officia*: confidiamo tuttavia che quanto siamo per dire possa offrire ugualmente un quadro non del tutto insufficiente alla valutazione dell'archivistica imperiale.

2. Le carte più gelose, almeno nei primi tempi del principato, dovevano essere quelle personali dell'imperatore, nella persona del quale, come notano i giuristi e come del resto era nella natura delle cose, non poteva esistere una distinzione precisa fra *publicum* e *privatum*: tutte le sue attività, come tutte le sue sostanze, partecipavano a un tempo di ambedue questi caratteri, e sopra ogni altra la sua attività più delicata, quella politica. È da credersi che a nessun imperatore sia mai mancato un nucleo di carte che oggi si direbbero « riservate » o « di gabinetto », ma, tutto sommato, la gelosia della loro conservazione dové probabilmente allentarsi man mano che il potere imperiale si andava consolidando e si avviava verso le forme più autocratiche che prevalsero a partire almeno dalla metà del secondo secolo. Certo è che a simili documenti fanno spesso accenni gli scrittori della prima età imperiale: sappiamo, per esempio, che Livia si servì contro Tiberio di una lettera di Augusto tratta dall'archivio personale del defunto imperatore, che alla morte di Caligola si trovò fra le sue carte segrete una lista di cittadini romani da lui destinati alla morte; e altre testimonianze simili sono raccolte da molti autori moderni, per esempio dal Peter (11). A questo genere di documenti devono riferirsi gli atti di generosità che si riferiscono di alcuni imperatori, i quali avrebbero distrutta senza leggerla tutta la corrispondenza dei loro predecessori, per non aver motivi di esercitare vendette: nel che gli storici hanno certamente esagerato per amor di retorica, poiché una simile distruzione in massa di carte delle quali s'ignora il contenuto e fra cui potrebbero esser compresi, sia pure per disguido archivistico, documenti amministrativi di grande importanza, è evidentemente assurda, e probabilmente è nel vero il Peter (12) quando suppone che gli imperatori nuovi eletti facessero o facessero fare una cernita delle

(11) *Gesch. Litt.*, cit., I, 226-227.

(12) *Gesch. Litt.*, cit., I, 228.

carte personali dei loro predecessori, distruggendo quelle che ritenevano inutili e conservando quelle che potevano essere utili, eseguendo, cioè, precisamente quello che oggi si chiama uno scarto. La generosità celebrata poteva poi realmente esistere, non nel fatto dello scarto in sé, ma nei criteri di valutazione dei documenti da eliminare, fra i quali si potevano comprendere quelli capaci di offrir fondamento ad accuse, per esempio, di lesa maestà.

Della conservazione di queste carte segrete nulla sappiamo: forse ne sarà stato incaricato qualche servo imperiale particolarmente fidato o qualche liberto. Per il secolo III abbiamo notizia da Vopisco (13) di un *notarius secretorum* dell'imperatore, e d'altra parte sappiamo da Ammiano che, a partire almeno dai tempi di Gordiano III, la trattazione degli affari riservati del principe era affidata agli appartenenti alla *schola* o corporazione dei notai imperiali: ma alla fine del medesimo secolo e ai primi del seguente a costoro erano attribuite altre funzioni, per esempio quella della redazione dei processi verbali delle sedute del *sacrum consistorium* (14). La scritturazione delle lettere riservate era invece passata ai *chartularii cubicularii* o segretari di gabinetto, che avevano certamente parte nelle lettere di nomina alle varie magistrature e per esse ricevevano un compenso dai nominati (15); la loro conservazione, forse, era attribuita al *tabularius domini* o, rispettivamente, al *tabularius dominae Augustae*, impiegati tutti che troviamo alle dipendenze del *castrensis sacri palacii* sottoposto a sua volta al *praepositus sacri cubiculi*, le cui competenze riguardavano particolarmente la casa imperiale: non è però da nascondersi che, com'è noto, la denominazione di *tabularius* è equivoca e può alludere anche a funzioni contabili senza alcun rapporto con l'archivio.

Quanto agli altri atti di governo, nei primi tempi dell'impero eran trattati personalmente dal principe o affidati a persone appartenenti alla sua *familia*, in modo analogo, salvo che per le proporzioni, a quello che avveniva nell'amministrazione delle grandi casate romane. Augusto, come sappiamo da una sua vivace lettera a Mecenate pubblicata da Svetonio (17) si proponeva di farsi aiutare da uno scriba

(13) *Aurel.*, 36, 4.

(14) v. *Cod. Theod.* 35, 7, 7.

(15) Nov. 8.

(16) *Notitia dignitatum*, Or. XVII, Occ. XV; ed. Seeck, pp. 41 e 159.

(17) *Hor. Ante* — scrive Augusto — *ipse sufficiebam scribendis epistulis amicorum, nunc occupatissimus et infirmus Horatium nostrum a te cupio abducere. Veniet ergo ab ista parasitica mensa ad istam regiam et nos in epistulis scribendis adiuvabit.*

dell'Erario per la sua corrispondenza, ma questo scriba era Orazio, e non crediamo di essere irriverenti verso il più grande lirico della latinità se ci permettiamo di dubitare un poco della sua abilità professionale come ragioniere e archivista, sì da considerare questo « distacco » o « comando » presso un'altro ufficio (si direbbe oggi) cosa del tutto eccezionale e *ad hominem*. D'altra parte, poi, si trattava della redazione delle lettere private (*epistulae amicorum*): per altri uffici sappiamo dallo stesso Svetonio (18) che Augusto si faceva aiutare dai suoi liberti Polibio e Ilarione, che collaborarono con l'imperatore, per esempio, nella redazione del suo testamento.

Di codesti atti riservati e documenti personalissimi dell'imperatore noi, dunque, ignoriamo totalmente la sorte, e non valgono molto ad illuminarci gli accenni del genere di quelli cui abbiamo già alluso, che troviamo qua e là presso gli scrittori. È da presumersi che non fossero mescolati con quelli relativi all'ordinaria amministrazione dell'impero, e forse il loro luogo (il *secretarium*) era in qualche stanza del palazzo imperiale che, senza essere il *cubiculum* in senso materiale, non era accessibile che al principe medesimo, ai suoi confidenti e ai più fidati fra i suoi segretari e *cubicularii*. Essi costituivano l'archivio riservato e in quanto tale subirono certamente tutte le vicissitudini che archivi del genere subiscono in séguito agli avvenimenti di politica interna: sicché non è probabilmente arrischiato supporre che la maggior parte difficilmente si conservasse nella successione da un imperatore all'altro.

3. Ma, naturalmente, il tempo in cui all'amministrazione dell'impero bastava l'attività personale del principe e di alcuni segretari non durò molto. Dal tempo di Claudio data l'istituzione di veri uffici presso la corte, affidati non più a schiavi o a liberti, ma ad appartenenti al ceto dei cavalieri: questi uffici crebbero rapidamente di numero e d'importanza attraverso un processo che ci è impossibile seguire qui, e per cui ci è forza rimandare agli studi fondamentali del Hirschfeld sugli impiegati amministrativi imperiali sino a Diocleziano. Certo è che alla fine del secolo III ogni alto funzionario della corte aveva il suo *officium*, spesso alle dipendenze di un *princeps* o di un *primiscrinius*: quando l'ufficio era molto numeroso e aveva competenze assai ampie era diviso in vari *scrinia* e al di sopra dei singoli *primi-*

Sicché il « distacco » o « comando », di Orazio dal suo ufficio alla segreteria particolare di un alto uomo politico era già avvenuto, e Augusto non faceva altro che toglierlo a Mecenate.

(18) *Aug.*, 101.

scrinii era un *primicerius*. Si aveva anche una certa perequazione gerarchica dei vari uffici e degli impiegati addetti, che si esplicava nel rango che a questi era attribuito nell'ordine equestre cui appartenevano tutti, variante da quello di *vir perfectissimus* del primo ordine, che era il più alto, a quello di semplice *centenarius*, cioè funzionario con stipendio di 100 solidi annui, con tutta una scala intermedia. Per dare un'idea della costituzione di questi uffici, potremo dire che quello del *comes sacrarum largitionum*, cioè del ministro delle finanze, era composto ai tempi di Teodosio di 19 divisioni, capeggiate da funzionari di grado più o meno elevato e servite di un numero maggiore o minore d'impiegati, secondo la loro importanza: per esempio lo *scrinium sacrae vestis*, assai importante ai tempi bizantini, dipendeva da un *perfectissimus* del primo ordine e aveva 27 impiegati; lo *scrinium exceptorum* aveva a capo un primicerio appartenente al rango dei perfettissimi del secondo ordine e contava 51 impiegati divisi in otto gradi: il capoufficio, che era *primicerius omnis scholae*; un vicecapoufficio, il *primicerius exceptorum*, pure del rango dei perfettissimi; il *tertiocerius* e il *quartocerius*, appartenenti al rango dei ducenari; il *primicerius instrumentorum*, del rango dei centenari, e poi gli impiegati inferiori: due *epistulares*, trentasei *formae primae*, quattro *formae secundae* e tre *formae tertiae*. Tutto l'ufficio del conte delle sacre largizioni era costituito da 435 impiegati *statuti*, cioè di ruolo, oltre un numero imprecisato di soprannumerari (19).

Più interessante per noi è la composizione della cancelleria, perché ad essa senza dubbio si deve attribuire la maggiore e più importante produzione di documenti scritti, cioè di atti d'archivio, così per quanto spediva come per quanto riceveva (20). Nel secolo IV aveva a capo un altissimo funzionario di corte, il *magister officiorum*, appartenente al rango senatorio degli *illustres*, il più elevato di tutti; da lui dipendevano i quattro *scrinia* in cui la cancelleria era divisa: lo

(19) Cf. Cod. Just. 12, 23, 7.

(20) Per la divisione della competenza fra gli *scrinia* abbiamo seguìta l'opinione del PREMERSTEIN, a *libellis*, in PAULY-WISSOWA, *Realencyklopädie*, XIII, I, coll. 15-20: vedi peraltro PREISIGKE in *Schriften der Wiss. Ges. in Strassburg*, XXX, 1917, p. 42 sgg. e WILCKEN in *Hermes*, LV, 1920, p. 10 e nota 2, con cui parzialmente concorda KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* I, 651. Questi autori tengono conto, naturalmente, anche degli antichi, fra i quali sono da notare soprattutto Gotofredo, nei suoi *paratitla* ai vari passi del Codice Teodosiano che a quegli uffici direttamente o indirettamente si riferiscono e, più tardi, il BOCKING nelle note alla sua edizione della *Notitia dignitatum*, specie vol. I (Oriente), pp. 237, 274 sgg.; vol. II (Occidente), p. 411 sgg. Ulteriori precisazioni più oltre nel testo.

scrinium memoriae, con competenza relativa a quei provvedimenti che assumevano la forma dell'*adnotatio* imperiale, cioè, in genere, i decreti minori, le nomine agli impieghi e agli uffici, specialmente militari, e la tenuta del *laterculum minus* che con queste era connessa; lo *scrinium epistularum*, con competenza relativa ai provvedimenti imperiali emanati in forma di *epistulae*, cioè a quelli riflettenti le relazioni dei magistrati fra loro e con l'imperatore, i quesiti da quelli indirizzati a questo e le risposte relative, gli affari esteri, una parte (non precisamente definibile) delle petizioni e dei ricorsi dei privati; lo *scrinium libellorum*, con competenza relativa ai provvedimenti spediti in forma di rescritti, cioè soprattutto alle norme giuridiche emanate dall'imperatore su ricorso dei privati e annotate in calce al ricorso medesimo (libello) nonché in generale all'amministrazione della giustizia, compresa la giurisdizione imperiale; e infine lo *scrinium dispositionum*, costituito posteriormente agli altri tre, la cui competenza non è specificata nella *Notitia dignitatum* ma è spiegata da Gotofredo come relativa alle *βασίλειοι ἐκθέσεις*, alle provvisioni annonarie e in genere a ciò che non rientrasse specificamente nella competenza degli altri *scrinia*. In connessione con la cancelleria, e particolarmente con lo *scrinium memoriae* stava poi anche quell'altissimo personaggio che era il *quaestor sacri palacii*, nelle sue specifiche funzioni di *dictare leges*, cioè preparare e minutare le costituzioni imperiali, e controllare la redazione dei rescritti ai libelli.

Ai primi tre *scrinia* era preposto un *magister*, appartenente al secondo dei tre gradi del ceto senatorio, quello dei *viri spectabiles*, a cui ai tempi di Giustiniano appartenevano anche i loro immediati sottoposti, i *proximi*, attribuiti precedentemente al grado immediatamente inferiore dello stesso ordine, quello dei *clarissimi*, come i *mello-proximi*, cioè gli impiegati che tenevano il terzo luogo negli uffici di cancelleria; e allo stesso rango appartenevano anche altri impiegati direttivi della cancelleria, fino agli *exceptores* che tuttavia ignoriamo quale posto occupassero nella gerarchia burocratica; i *proximi* erano poi parificati all'altissimo grado dei prefetti di una diocesi. Gli altri impiegati, *memoriales* se appartenenti allo *scrinium memoriae*, *epistulares* o *libellenses* se appartenenti agli altri, appartenevano invece al ceto equestre dei *viri devoti*, e anche fra essi c'era distinzione di funzioni: dello *scrinium memoriae* facevano parte, per esempio, un *laterculensis*, incaricato della tenuta del ruolo degli uffici inferiori (*laterculum minus*; il ruolo delle cariche maggiori o *laterculum maius* era tenuto dal primicerio dei notai) e quattro *antiquarii*, cioè esperti

nella lettura dei caratteri antichi (21). Il numero complessivo degli impiegati al tempo di Leone I era di 62 nello *scrinium memoriae* e di 34 in ciascuno degli altri, oltre gli *adiutores* straordinari fuori ruolo; le promozioni erano regolate dall'anzianità e dal merito distinto. Tutti, poi, a quanto pare, al momento della giubilazione, dopo venti anni di servizio, erano *adlecti inter consulares*, raggiungendo così la più alta condizione sociale cui fosse possibile aspirare. Lo *scrinium dispositionum*, meno antico degli altri, era anche in certo modo gerarchicamente inferiore ad essi: il suo capo non aveva titolo di *magister* ma di *comes* e grado di *proximus*.

Queste notizie sull'ordinamento interno dell'ufficio del conte delle sacre largizioni e della cancelleria, probabilmente niente affatto peregrine per gli specialisti, i quali desidererebbero forse, giustamente, qualcosa di più approfondito, se non altro sullo schema dello studio (in sé niente affatto gran cosa) del Boak sui *magistri officiorum*, appariranno forse al contrario troppo minute a coloro che s'interessano soprattutto degli archivi imperiali. Ma, chiedendo scusa agli uni se ci siamo limitati a poco più che una parafrasi e una riorganizzazione di dati che ciascuno può ricavare dalla consultazione della *Notitia dignitatum* e di alcuni titoli del Codice di Giustiniano, vorremmo far osservare agli altri che proprio da quei due uffici esce la più gran parte della documentazione scritta che costituirà poi le serie dell'archivio imperiale. Dal primo perché l'amministrazione finanziaria in qualunque tempo ha assoluta necessità di documentare l'attivo e il passivo, i crediti e gli impegni; dal secondo perché, diversamente da quanto accade ai nostri giorni, in cui la funzione cancelleresca è suddi-

(21) Secondo l'interpretazione corrente di un noto passo di Isidoro (*Orig.* 6, 14), gli *antiquarii* sono copisti capaci di scrivere in caratteri antichi, mentre i *librarii* usano sia i caratteri antichi che i nuovi: *Librarii iidem et antiquarii vocantur: sed librarii sunt qui et nova et vetera scribunt, antiquarii qui tantummodo vetera, unde et nomen sumpserunt.* Effettivamente la parola *antiquarius* è usata nell'età imperiale nel senso di « amanuense specializzato », ma *scribere vetera* non è certo « scrivere in caratteri antichi », cosa che non avrebbe senso: in realtà non può che trattarsi di addetti alle biblioteche (e come tali anche copisti) o agli archivi che avevano pratica e conoscenza dei libri e dei documenti antichi, tanto da essere in grado di leggerli e di copiarli: una specie di bibliotecari paleografi. Questa interpretazione non può che esser confermata dalla nota costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano inserita nel Cod. Theod. 4, 8, 2: *Antiquarios ad bibliothecae codices componendos vel pro vetustate reparandos, quattuor graecos et tres latinos, scribendi peritos legi iubemus.* E anche S. Girolamo, quando scrive a Fiorenzo (5, 1): *habeo alumnos qui antiquariae arti serviant* è difficile pretenda avere discepoli nell'arte di scrivere libri con caratteri che nessuno comprenderebbe o, comprendendoli, amerebbe.

visa per competenza fra le varie amministrazioni dello Stato, all'epoca imperiale romana, come del resto per tutto il medioevo e l'età moderna, essa era accentrata in un solo ufficio, dal quale uscivano e al quale arrivavano tutti i documenti che non servissero per uso interno dell'amministrazione e ai quali fosse da attribuire valore giuridico di ufficialità o autenticità.

Invero la documentazione scritta non era esclusiva di essi, ché anzi tutti gli altri uffici centrali dell'impero avevano impiegati, diremo così, scriventi, e anche in buon numero. Si è già fatto cenno delle funzioni del questore del sacro palazzo, da cui derivavano le minute delle leggi e le eventuali correzioni ai rescritti preparati dal *magister libellorum* o dai *libellenses*; si è detto anche del primicerio dei notai, cui era attribuita la cura del ruolo delle cariche maggiori dell'impero, e dei suoi subordinati, appartenenti alla *schola notariorum*, che, all'inizio dell'impero semplici stenografi, erano poi diventati segretari del sacro concistoro o, come oggi si direbbe, del consiglio dei ministri: aggiungiamo ora che possiamo in certo modo trascurare il *magister peditum* e il *magister equitum*, anche se nel loro *officium* figurano *commentarienses*, *exceptores*, *regerendarii*, e che delle funzioni del *magister officiorum* le sole che fossero fonte di documentazione sono quelle relative alla direzione della cancelleria, di cui ci siamo già occupati, mentre le *scholae* e le *fabricae* non dovevano dar troppa occasione di scriver lettere, se non forse per istruzioni e relazioni da e per quelle situate fuori della capitale: il suo speciale *officium* è infatti composto da *adiutores*, *subadiuvae*, *fabricarum*, *curiosi* e *interpretes omnium gentium* che non sono evidentemente impiegati « scriventi ». Rimane un solo ufficio centrale certamente produttivo dal punto di vista archivistico: il *comes rerum privatarum*, il cui *officium* era diviso in quattro sezioni: *scrinium beneficiorum*, per la riscossione delle prestazioni e funzioni dai possessori dei fondi beneficiari imperiali; *scrinium rationum* o *canonum* per la riscossione dei tributi; *scrinium securitatum* per il rilascio delle quietanze e *scrinium privatarum largitionum*, con competenza specifica non ben chiara. A capo di ogni sezione era un *primiscrinius*, a capo di tutto l'ufficio un primicerio, coadiuvato da un secundicerio *qui tractat chartas officii*, come avverte la *Notitia dignitatum*, confermandone la produttività archivistica (22).

(22) Per tutto ciò, oltre, naturalmente, la *Notitia dignitatum*, si vedano i titoli 7-28 (29) del Codice Giustinianeo, che contengono le norme di diritto amministrativo relative agli impiegati negli uffici imperiali e fondamentalmente rispecchiano la larga riforma burocratica e amministrativa di Teodosio I, alla quale riterrei deva ricollegarsi anche la redazione della *Notitia dignitatum*.

4. Da questo rapido sguardo sulle amministrazioni centrali dell'impero romano risulta dunque che in esse dovevano svolgersi due filoni principali di formazione di carte d'archivio: uno derivante dall'amministrazione finanziaria, suddivisa nei due rami delle sacre largizioni e del patrimonio privato, un altro proveniente dalla cancelleria, nel quale confluivano tutti i documenti relativi al governo dell'impero e all'amministrazione in senso lato, ivi comprese la giurisdizione e la legislazione imperiale.

Il primo di questi filoni è tutt'altro che facile ad essere identificato con precisione: seguire il destino burocratico dei documenti finanziari, dalla loro prima formazione al momento in cui erano riposti in archivio non sarebbe possibile se non completando le notizie sufficientemente minute da noi possedute sugli impiegati delle finanze imperiali e sull'amministrazione relativa con un minuzioso studio della tecnica finanziaria di quegli uffici, che è naturalmente impossibile compiere in questa sede. Ci basterà per ora riallacciare a questo filone una serie di documenti la cui estensione e importanza non può sfuggire a nessuno: quella relativa alla preparazione del censo imperiale. È noto che fin dai tempi antichissimi prima di procedere all'assegnazione degli *agri publici* i Romani facevano fare una carta topografica delle terre da assegnare (*forma*), accompagnata da scritti esplicativi (*scriptura formae*); è noto anche che Cesare aveva ordinata la ricognizione e la misurazione di tutto l'Impero, e le operazioni relative furono terminate sotto Augusto, nel 19 a. C., dopo oltre ventiquattro anni di lavoro. Le commissioni di misurazione disegnarono un gran numero di carte topografiche e di mappe, accompagnandole con le relative descrizioni: una copia di esse rimase nelle singole province e una seconda fu invece inviata a Roma, esattamente come si faceva per la deduzione delle colonie: a lavoro finito, il materiale raccolto, conservato nell'archivio imperiale, servì di base alla famosa carta geografica dell'impero romano fatta da Agrippa ed esposta al pubblico nel portico di Pola. Su questo fondamento s'iniziò la costruzione di quel grandioso edificio che fu il censo imperiale, intimamente connesso con l'istituzione di un vero catasto composto di singole parcelle (*formae censuales*), che, cominciato ai tempi di Augusto, fu compiuto a quelli di Traiano. I documenti relativi doverono essere conservati nelle singole province: ma nell' archivio imperiale esisteva certamente un riassunto dell'imponibile assegnato a ciascuna di esse, come c'era già ai tempi di Augusto, quando a lui facevano capo le relazioni dei *legati ad census accipiendos* (23).

(23) Cf. su ciò MEMELSDORFF, cit., pp. 25-26.

Alla medesima sezione dell'archivio imperiale appartenevano sicuramente anche i documenti relativi alla riscossione e alla contabilità delle imposte o quanto meno ai versamenti degli incaricati di quelle riscossioni nelle varie province, ma non ne abbiamo alcuna attestazione precisa: il *breviarium imperii* che Augusto trasmise al suo successore, come ci narrano Tacito, Svetonio e Dione, non doveva essere una vera ed autentica carta d'archivio, ma piuttosto una elaborazione statistica, un quadro riassuntivo delle finanze imperiali e delle sue fonti d'entrata nonché dei suoi impegni passivi, un bilancio generale, insomma, anche se è lecito supporre che la sua redazione sia avvenuta attraverso l'elaborazione di dati forniti dalla documentazione archivistica. Naturalmente, la crescita del numero delle imposte e dei contribuenti, l'aumento della pressione fiscale, il sempre crescente rigore dell'esazione, la cui durezza negli ultimi tempi dell'Impero è ben nota, la progressiva estensione della competenza dell'amministrazione finanziaria imperiale ebbero certamente un riflesso anche nella produzione di carta scritta, cioè di materiale destinato, presto o tardi, agli archivi. Infatti nella *Notitia dignitatum* troviamo che fra gli uffici dipendenti dal conte delle sacre largizioni (eufemismi dei titoli!) ve n'ha per lo meno quattro di « litterati »: lo *scrinium exceptorum*, la cui intitolazione non potrebbe esser più chiara, se si pensa che *exceptor* è proprio il termine tecnico che designa i redattori di documenti, lo *scrinium numerariorum*, lo *scrinium tabulariorum* e lo *scrinium canonum*, a ciascuno dei quali è infatti assegnato un numero vario di *epistulares*. E si deve avvertire che con questa parola probabilmente si designa un grado più che una funzione, non diversamente da quanto avviene ora, per esempio, nella carriera così detta « d'ordine » delle pubbliche amministrazioni, nella quale, il titolo di « archivista » è connesso a un certo grado, ma le funzioni relative sono assolte anche dagli applicati e dagli alunni, sicché possiamo ritenere certo che tutti gli 87 impiegati *statuti*, cioè di ruolo, di questi *scrinia* avessero parte nella funzione documentaria, sebbene non sia ben chiaro il modo e la misura. Anche lo *scrinium mittendariorum* aveva fra i suoi 45 impiegati un *epistularis* e quindi contribuiva alla formazione di materiale d'archivio, sebbene il suo còmpito principale fosse la riscossione delle imposte nelle province.

5. Le carte d'ufficio di quegli *scrinia* dovevano essere costituite soprattutto dai conti dei *numerarii* (i cui riassunti non dovevano essere troppo diversi dal breviario dei canoni della Chiesa ravennate

nel V o VI secolo pubblicato dal Marini come CXXXVII dei suoi *Papiri diplomatici*), da istruzioni agli amministratori del patrimonio e del fisco imperiale, non dissimili da quelle contenute nel papiro Marini 73, da *cautiones* analoghe a quelle prestate a Pietro (verisimilmente un funzionario di qualche *scrinium* finanziario di Teodorico) ed elencate nel papiro Marini 138 e da altre scritture del genere. Piú importanti sotto il rispetto giuridico, politico e amministrativo erano invece certamente quelle che uscivano dagli uffici cui era in special modo affidata la funzione della documentazione cancelleresca, cioè i quattro *scrinia* dipendenti dal *magister officiorum*. Il quale (è superfluo ricordarlo) è certo uno dei grandi personaggi della corte imperiale, ma nulla ha più di comune con i magistrati dell'età repubblicana, perché, in sostanza, non è che un funzionario, sia pure di altissimo rango: qualche cosa di più insieme e di meno che i moderni ministri. Egli non è investito di una *potestas*, come lo sono invece altri funzionari anche di grado inferiore al suo, non ha un *imperium* né una giurisdizione, e la sua attività non è autonoma ma ausiliaria di quella del principe, della quale, dal punto di vista giuridico, egli non è che uno strumento. Gli atti compiuti da lui o, sotto la sua responsabilità, dai suoi subalterni, sono atti dell'imperatore, al quale spetta, infatti, la sanzione che sola può avvalorarli; e lo sono anche materialmente e personalmente quando il principe si occupa degli affari di Stato, come avviene di regola, perché sono in realtà eccezioni quelle, per esempio, di Carino che, secondo il suo biografo, faceva sottoscrivere i suoi decreti da un poco di buono che godeva i suoi favori, raccomandandogli d'imitar bene la sua scrittura, o di Commodo che *libellis una forma multis subscribebat* (24). Entriamo così nel vivo dell'attività politica e amministrativa dell'imperatore, quella dalla quale uscivano le serie più importanti degli atti e dei documenti conservati nel suo archivio: e, se di questi vogliamo avere un'idea complessiva, più larga e forse più indeterminata per quanto riguarda i singoli oggetti di quanto non ci possano dare gli elenchi del Peter e del Memelsdorff, ma tuttavia più precisa per noi (che non pretendiamo l'impossibile, cioè ricostruire il contenuto delle carte di quell'archivio, ma rilevarne la costituzione e l'organizzazione) dobbiamo appunto tentar di seguirla, a grandi linee e per sommi capi, nel suo svolgersi quotidiano.

I contatti diretti fra principe e sudditi avvenivano attraverso le udienze, alle quali si presentavano, secondo l'ordine e le formalità stabilite dapprima dal *magister admissionum*, più tardi dal *magister*

(24) *Hist. Aug., Carin.* 16, *Comm.* 13.

officiorum che col tempo ne aveva raccolte le funzioni, tutti coloro che avevano da chiedere un beneficio, una concessione, un privilegio, o semplicemente da sottoporgli questioni da decidersi con decreto imperiale: l'oggetto della richiesta era scritto in un'istanza (*libellus*) che doveva essere consegnato all'imperatore. In teoria, forse, l'ammissione all'udienza era libera a chiunque, avendo ottenuto l'accesso alla corte, avesse adempiute anche le formalità necessarie: in pratica le istanze erano presentate o dagli *amici Augusti*, che avevano libero ingresso al *Palatium*, o da qualche intercessore più o meno gradito e potente: il diadoco della scuola ateniese degli Epicurei, per esempio, ricorse addirittura all'imperatrice Plotina per domandare ad Adriano il privilegio di testare alla greca e designare così il suo successore; gli Skaptopareni si contentarono invece del pretoriano Aurelio Pirro, loro conterraneo, per presentare a Gordiano III una loro petizione (25). L'imperatore leggeva il libello e talvolta dava una risposta immediata, subito raccolta dagli *exceptores* della cancelleria che assistevano all'udienza, ma più spesso rimandava il petitore e tratteneva l'istanza, riservandosi una decisione. Di tutto ciò sembra che fosse tenuta nota in speciali commentari, almeno se si deve prestar fede all'autore della vita di Aureliano nella *Historia Augusta*, che riporta la relazione di un'udienza *ex libris Acholi qui magister admissionum Valeriani principis fuit, libro actorum eius nono*: a ogni modo sembra incontestabile che tutte le istanze dei privati dovessero farsi attraverso un *libellus*, che o si consegnava personalmente all'imperatore nelle udienze, o gli si faceva pervenire attraverso la cancelleria. Nelle *admissiones* imperiali erano altresì ricevute le ambascerie dei popoli stranieri o soggetti, che presentavano anch'essi in iscritto le loro richieste e per la conversazione, se gli ambasciatori non parlavano latino o greco, si ricorreva agli interpreti posti alle dipendenze del *magister officiorum*.

Questi, in pratica, prima di ammettere alla presenza dell'imperatore così i privati come gli ambasciatori, prendeva conoscenza dell'oggetto dell'udienza e certamente ne riferiva al principe, perché fosse preparato a dare una risposta qualsiasi (26); e in tal modo, quan-

(25) C.I.L., III, add., 12283 c. 12336. Nei tardi tempi imperiali anche per la presentazione delle *preces* all'imperatore troviamo appositi funzionari di alto grado, i referendarii (v.p.e. Nov. 10), la cui origine e la cui relazione con i funzionari di analogo nome delle cancellerie barbariche sono stati più volte discussi: v. J. B. Bury, negli *Harvard Studies in classical philology*, XXI, 1910, pp. 23 sgg. La più antica menzione di essi si ha nella intitolazione della l. 2 C. 1, 50, di Teodosio II (anno 427).

(26) Che si dovesse esporre al *magister officiorum* il motivo per cui si chiedeva

do, dopo le *admissiones*, riceveva le petizioni da esaminare, sapeva già a quale degli uffici da lui dipendenti doveva assegnarle per l'istruzione. Se si trattava di ambascerie, la competenza ad esaminarle era dello *scrinium epistularum*, e da questo dovevano esser redatti quegli speciali commentari delle relazioni fra il principe e i popoli soggetti di cui ci è pervenuta qualche notizia anche per epoca anteriore a quella che stiamo ora trattando: par dimostrato, infatti, che la relazione di un'udienza accordata da Traiano a un'ambasciata giudaico-alessandrina, pervenutaci nel testo greco, derivi, sia pure mediatamente, proprio da quei commentari.

Le istanze dei privati (chiunque poteva *deferre preces* all'imperatore: ai tempi di Onorio appare anche abolita la limitazione della condizione non servile, vigente a quelli di Diocleziano) erano invece distribuite fra lo *scrinium libellorum* e lo *scrinium memoriae* secondoché si dovesse rispondere con un rescritto o con una semplice *adnotatio*, e la diversità formale corrispondeva a una speciale divisione di competenza per materia: al primo spettavano le questioni più propriamente giuridiche, nelle quali l'imperatore doveva formulare una decisione sulla base degli elementi forniti dalle parti, per lo più in casi nei quali le leggi non disponevano espressamente; il secondo invece trattava i rapporti fra i sudditi e l'amministrazione, la finanza, la polizia, i provvedimenti di grazia, le concessioni di benefici, e in generale tutti gli affari nei quali l'imperatore non aveva che da accettare o da respingere un'istanza: l'accettazione era documentata da una nota autografa del principe apposta in calce all'istanza medesima, e da questa forma di concessione trasse assai probabilmente origine il *legimus*, che è la forma normale di sottoscrizione dei diplomi degli imperatori bizantini e degli arcivescovi ravennati. Nell'un caso e nell'altro lo studio delle varie questioni esigeva conoscenza profonda del diritto, e perciò tanto gli impiegati superiori degli *scrinia* quanto a

udienza all'imperatore ci è attestato, in verità, soltanto per le ambascerie, v. il passo di Menandro Protettore riferito da Bocking, *Not. Dignitatum*, Occ., p. 323, ma dobbiamo perciò supporlo *a fortiori* per le udienze chieste dai privati; e del resto non è possibile pensare si potesse fare altrimenti. Ciò indurrebbe, anzi, a supporre, in via d'ipotesi, che in realtà tutta la trattazione degli affari, tranne la spedizione finale del documento cancelleresco, fosse eseguita dagli impiegati degli *scrinia* prima dell'udienza, in modo che l'imperatore fosse in grado di dare personalmente la sua risposta: ma questa non è che un'ipotesi, basata sul fatto che ci rimangono notizie di decisioni comunicate dall'imperatore immediatamente dopo la lettura delle petizioni e annotate dagli scriniari presenti alle udienze, ciò che difficilmente poteva accadere senza preventivo esame dell'oggetto dell'istanza.

maggior ragione i loro capi dovevano essere veri esperti in questa materia: sappiamo infatti che *magister memoriae* fu il famoso giureconsulto Giulio Paolo nei primi anni del secolo III e *magistri libellorum* due dei massimi rappresentanti della giurisprudenza classica romana, Papiniano sotto Marco Aurelio e Ulpiano sotto Alessandro Severo.

Compiuto lo studio delle singole questioni, il *magister memoriae* ne proponeva l'accettazione o la ripulsa all'imperatore: nel primo caso questi, se accettava la proposta, apponeva l'*adnotatio* all'istanza originale con la formula *fiat, fieri placet* o equivalenti, e per far ciò, in Oriente, almeno a partire dal 470, si serviva del *sacrum encaustum*, un inchiostro purpureo, di fabbricazione speciale, riservato al solo imperatore, secondo un uso consacrato da un'apposita costituzione e conservatosi durante tutto l'impero bizantino (27). L'istanza così annotata era ritornata, probabilmente in originale, al petitore, dopo però che ne fosse stata tratta copia da conservare in archivio. Più complicato era il procedimento per i decreti dello *scrinium libellorum*. Dallo studio delle singole questioni gli impiegati traevano un abbozzo di decisione, probabilmente scritto su *codices* lignei, che era poi riveduto, elaborato e corretto prima dal capo dell'ufficio, poi dal questore del sacro palazzo, e da questo lavoro (che si diceva con termine tecnico *dictare*) risultava una minuta, che si stendeva verosimilmente in papiro ed era la minuta definitiva dell'ufficio, cioè la proposta di rescritto da presentare all'imperatore (*periculum*). Questo poteva approvarla senz'altro, ma poteva anche riservarsene un ulteriore esame, per il quale non di rado chiedeva consiglio ai suoi *amici*, cioè a distinti personaggi che, avendo ottenuto il conferimento di quel titolo, avevano acceso a corte e potevano essere consultati dal principe: anche fra essi erano numerosi gli specialisti di questioni giuridiche, spesso di chiara fama, come i giureconsulti Ulpio Marcello al tempo di Alessandro Severo, che gli storici ci narrano aver chiesto assai di frequente simili consigli, e Cervidio Scevola al temo di Marco Aurelio. Il *periculum* con le eventuali correzioni tornava quindi in

(27) L. 6 C. 1, 23 (Leone I): *Sacri adfatus, quoscumque nostrae mansuetudinis in quacumque parte paginarum scripserit auctoritas, non alio vultu penitus aut colore, nisi purpurea tantummodo scriptione illustrentur, scilicet ut cocti muricis et triti conchylii ardore signentur: eaque tantummodo fas sit proferri et dici rescripta in quibuscumque iudiciis, quae in chartis sive membranis subnotatio nostrae subscriptionis impresserit. Hanc autem sacri encausti confectionem nulli sit licitum aut concessum habere aut quaerere aut a quoquam sperare: eo videlicet qui hoc adgressus fuerit tyrannico spiritu ,post proscriptionem bonorum omnium capitali non immerito poena plectendo.* Basilici, 2, 5, 26: *ἀνίσχυρος ἔστω βασιλικῇ χηρεύουσα ἀντιγραφῇ ὑπογραφῆς χειρὸς βασιλικῆς τῆς ἐξ ἐγκαυστῆς ἐσκευασμένης κόχλου.*

cancelleria, ove se ne traeva una nuova copia, che costituiva la minuta definitiva, approvata dall'imperatore, e si diceva *forma* (28).

Da essa si trascriveva il rescritto in calce all'originale e si ripresentava all'imperatore per la sottoscrizione, infine se ne curava la spedizione, della quale solo studi relativamente recenti hanno potuto accertare i modi (29). Fino ai tempi di Adriano esclusi, i libelli col

(28) Un'idea del lavoro di revisione e sottoscrizione delle carte di cancelleria da parte dell'imperatore ci è data da Lampridio, *Hist. Aug., Sev. Alex.*, 31, 1: l'imperatore *postmeridianas horas subscriptioni et lectioni epistularum semper dedit, ita ut ab epistulis, a libellis et a memoria semper adsisterent; nonnumquam etiam, si stare per valetudinem non posset, sederent, relegentibus cuncta libratiis et iis qui scrinium gerebant, ita ut Alexander sua manu adderet, si quid esset addendum, sed ex sententia eius qui disertior habebatur.* Id. *ibid.*, 15, 6: *Negotia et causas prius a scriniorum principibus et doctissimis iuris peritis et sibi fidelibus... tractari ordinarique atque ita referri ad se praecepit.* Circa la così detta *forma*, vedi i seguenti passi della medesima *Historia Augusta*: Marco Aurelio *habuit secum praefectos, quorum auctoritate et periculo semper iura dictavit* (Marco, 11, 10); Antonino Pio *neque de provinciis neque de ullis actibus quicquam constituit nisi quod prius ad amicos rettulit atque ex eorum sententias forma composuit* (Pio, 6). Mi riesce però assai dubbio porre un rapporto qualsiasi tra questo significato tecnico della parola *forma* e la qualifica *formae primae, secundae* e *tertiae* che hanno gli impiegati inferiori di alcuni *scrinia* imperiali dipendenti dal *comes sacrarum largitionum*, v. dietro, p. 74. Comunque non mi pare si possa essere d'accordo col MEMELSDORFF, cit., p. 52, nota 1, il quale nell'ordine dato dall'imperatore Adriano di rilasciare copia autentica di un rescritto di Traiano agli Smirnei che l'avevano chiesta (*Stasime, Dapeni, edite ex forma sententiam vel constitutionem*, dice il documento, v. CIL. III, 411) interpreta la parola *forma* come *forma censualis*: si tratta piuttosto della minuta approvata da Adriano e poi archiviata, v. avanti. Lo stesso Memelsdorff fornisce tuttavia gli elementi per una interpretazione diversa, pure ammissibile, che potrebbe fondarsi sulla formula con la quale i magistrati di Ravenna ordinavano il rilascio di copie dai *gesta municipalia: gesta tibi a competenti officio dabuntur ex more* (MARINI, *Papiri diplomatici*, n. 115); *Ut petistis gesta edentur ex more* (Marini, 84, 88); *Gesta vobis ex his quae acta sunt competens ex more edere curabit officium* (Marini, 74), da mettersi in relazione con la petizione *gestorum nobis editione iubete solemniter celebrari* (Marini, 79) e con la l. 7 C. 2, 1: *procurator privatae rationis instrumentorum quae communia esse dicis cum fisco describendorum facultatem secundum morem fieri quae communia esse dicis cum fisco describendorum facultatem secundum morem fieri iubebit.* E allora *ex forma* nel rescritto di Adriano null'altro significherebbe se non *ex forma iuris*, « secondo le regole », con riferimento alle norme sul rilascio delle copie dagli archivi imperiali.

(29) La successione delle operazioni burocratiche precedenti al rilascio di un documento imperiale come è esposta nel testo ci sembra limpida e naturale e, crediamo, spiega chiaramente la così discussa questione del *rescripsi, recognovi*. Le opinioni espresse a questo proposito dai romanisti sono lucidamente riassunte dal FAAS, *Studien zur Ueberlieferungsgeschichte*, cit., p. 240, con queste parole: « Secondo Massmann e Huschke, "rescripsi" e "recognovi" erano scritti da un impiegato di cancelleria; Mommsen, Bruns, Karlowa e Krüger si accordano nel ritenere che il "rescripsi" sia la sottoscrizione autografa dell'imperatore, mentre il "recognovi" è per tutti, tranne

rescritto erano semplicemente ritornati al petitore, a mezzo della persona stessa che li aveva presentati (*insinuatio*); da Adriano in poi, invece, gli originali erano esposti al pubblico in luoghi appositi (*propositio*), per esempio in un portico delle terme di Traiano, come per il ben noto rescritto di Gordiano III agli Skaptopareni, C.I.L. III, add., 12336 (30). Durante l'esposizione chiunque poteva prender copia del decreto, e in prima linea gli interessati; trascorso il periodo di

il Bruns che su ciò non si pronuncia, una nota apposta da un impiegato di cancelleria, secondo il Mommsen per collazione con l'autografo imperiale, secondo il Karlowa per autenticazione della copia rilasciata, secondo il Krüger per testimonianza di un controllo sulla spedizione ». Egli, poi, per suo conto, ritiene che il "*recognovi*" attesti la corrispondenza dell'originale con la copia che, secondo lui, si traeva per l'insinuazione nell'archivio imperiale. Il Mommsen, in séguito, cambiò opinione due volte: nel 1892 (*Gordians III Dekret für Skaptoparene* », in *Ztschr. d. Savigny-Stiftung*, rom. Abtl. XII, 244 sgg., in particolare 252 sgg., *Ges. Schr.* II, 180 sgg.) commentando l'iscrizione di Skaptopara attribuì al "recognovi" la funzione d'indicare la collazione con la copia inserta nei registri dell'archivio imperiale, che per lui sono copiarii; nel 1895 (*Zur Formel « recognovi »*, in Ztschr. cit., XVI, 197, *Ges. Schr.*, I, 479) espresse l'opinione che così il "rescripsi" come il "recognovi" fossero autografi dell'imperatore ed esprimessero, uno l'approvazione della minuta, l'altro quella della buona copia: a lui si oppose il Karlowa (*Ueber die in Briefform Erlasse römischer Kaiser*, in *N. Heidelb. Jahrb.*, VI, 1896, 211 sgg.) che, mutando anch'egli opinione, riferì il «recognovi» ai sigilli dei testi nella copia autentica. Per noi il "recognovi", sia esso di mano dell'imperatore, come vuole il Mommsen, o di un cancelliere, come vuole il Faas, esprime la concordanza della *forma* con l'originale da insinuare o da proporre, mentre il "rescripsi" è la formula apposta dall'imperatore ad essa per certificarne l'approvazione. Col che, in sostanza, ci sembra di accettare l'ultima delle tre opinioni espresse dal grande romanista tedesco. Per il WILCKEN, *Zu den Kaiserreskripten*, in *Hermes*, LV, 1920, p. 6 e nota 3, invece, tanto il « rescripsi » quanto il « recognovi » si riferiscono all'originale, e il primo rappresenta la sottoscrizione imperiale, il secondo la controfirma del capo della cancelleria per attestazione di concordanza con la minuta.

(30) Che il rescritto fosse apposto in calce all'originale del libello trasmesso all'imperatore, in molti casi è sicuro e, sulle orme del Krüger, deve essere ammesso da tutti. Non mancano però testimonianze del contrario: p.e. Ulpiano, fr. 6 D. 48, 6, ove l'imperatore Antonino Pio dice di apporre il suo rescritto all'*exemplum libelli*, cioè a una copia fatta dalla cancelleria, che avrà trattenuto l'originale, e allo stesso modo in tre rescritti papiracei (Pap. Leid. Z; B.G.U. 34 e 35) il rescritto con la sottoscrizione è seguito dall'*exemplum precum*. Nel fr. 9 D. 14, 2 (Volucio Meciano, epoca di Marco Aurelio) non appare espressamente la parola *exemplum*, e solo l'apposizione di un titolo (*Ἀξίωσις Εὐδαίμονος Νικομήδεως πρὸς Ἀντωνῖνον βασιλέα*) che non si trovava certo nell'originale svela trattarsi di una copia, ma il fatto che il libello sia ridotto a una brevità assolutamente essenziale (due righe e mezzo di stampa nell'edizione Mommsen) mostra che fonte del giureconsulto non è il libello rescritto originale, sibbene l'archivio imperiale, nel quale la petizione non era stata trascritta per intero, ma, come spesso avveniva, solo sunteggiata: e se in archivio era il sunto, forza è ritenere che l'originale fosse stato insinuato. Verisimilmente si tratta degli inizi di un cambiamento di pratica cancelleresca di cui dovremo occuparci più avanti.

tempo ad essa destinato gli originali dovevano probabilmente tornare nell'archivio imperiale, e così si spiega quanto ha osservato il Peter e risulta del resto dalla nota iscrizione di Smirne C.I.L. III, 411, cioè che quando il rescritto non fosse recentissimo occorreva speciale permesso per prenderne copia, secondo la regola generale vigente per gli archivi pubblici romani. La *propositio* dei decreti relativi all'Egitto, dominio imperiale, avveniva in Alessandria, come sappiamo da speciali annotazioni apposte a una serie di rescritti imperiali conservati in papiri, e forse in quella medesima Ἀδριανὴ βιβλιοθήκη di cui dovrà occuparsi chi si proporrà di studiare gli archivi provinciali nell'epoca imperiale. Non si sa se fosse preceduta da analoga forma di pubblicazione a Roma, come si potrebbe immaginare pensando al carattere di fonte di diritto assunto ormai da quel genere di documenti imperiali (31). Una costituzione di Diocleziano, riportata nel Codice di Giustiniano (1, 23, 3) ordinò che i rescritti dovessero insinuarsi in originale e non in copia, dal che si deduce generalmente che con lui cessò l'uso della *propositio* e si tornò all'*insinuatio* personale: ciò potrebbe infatti porsi in relazione con l'abbandono del *palatium* o residenza imperiale fissa e l'istituzione del *comitatus* mobile fatta appunto da quell'imperatore, ma il testo della costituzione si può prestare ad interpretazioni diverse (32).

(31) Cf. su tutto ciò PREMERSTEIN, *Libellus*, in PAULY-WISSOWA, XIII, I, 41 sgg. Gli autori che si sono occupati della *propositio* dei libelli rescritti, p. e. il MOMMSEN, *Gordians III Dekret für Skaptoparene*, cit., sembrano ritenere che l'esposizione fosse una vera affissione non dissimile da quella usata un tempo per gli editti dei magistrati: a noi sembra poter pensare che si trattasse piuttosto di un deposito in un luogo di consultazione accessibile al pubblico, p. e. una delle biblioteche delle grandi terme imperiali, ove appositi impiegati (*scribae*) avrebbero tenuto nota in speciali protocolli dei libelli inviati per la proposizione, in modo da rintracciare senza fatica quanto fosse richiesto. Questa conclusione ci sembra necessaria se, come ha osservato il PREMERSTEIN, cit., col. 42, più libelli rescritti erano riuniti in un unico libro o *volumen*, una cui affissione, considerata la lunghezza del papiro, sarebbe difficilmente concepibile. Quanto alla ipotesi dell'esistenza di protocolli, essa si fonda soprattutto sull'esistenza di *regerendarii* che, come ha mostrato il MOMMSEN, *Ges. Schr.*, VIII, 495 s., avevano, sì, il còmpito di annotare sui libelli ricevuti e in genere sugli atti « in arrivo » all'ufficio la data del ricevimento (*ut libellis quos privati magistratui tradunt subscribat se eos accepisse die illo*) ma certo anche, osserva giustamente ancora il PREMERSTEIN, cit., col. 26, quella di *regerere*, cioè registrare nei *regesta*. E par difficile resistere alla tentazione di collegare in qualche modo con qualche cosa di simile gli enigmatici *regesta scribarum porticus Porphyreticae* (nelle terme traianee) di cui dice essersi servito Vopisco per la redazione della sua biografia di Probo (*Hist. Aug., Prob.*, 2, 1).

(32) Per alcuni autori, p.e. il FAAS, cit., la *propositio* era fatta in copia autentica. A noi fanno difetto qui il tempo e lo spazio per una discussione, che involgerebbe anche l'esame dello scopo della *propositio*, su cui forse si potrebbe pensare qualcosa di un poco diverso di quanto detto finora: notiamo solo che, a dar retta a tutti, di un solo rescritto si sarebbero dovute fare una infinità di copie: una per gli archivi, una per la proposizione, una per l'insinuazione e via dicendo. Riteniamo assai più probabile che esistesse una minuta (la *forma*) e un originale, insinuato o proposto, secondo i tempi; e se a un certo momento, come si accennerà più avanti, l'archiviazione della minuta fu sostituita dalla registrazione, dové allora scomparire la *forma*, sostituita da minute che poi si distruggevano.

6. L'ufficio dei libelli e quello della memoria esaurivano, dunque, le relazioni fra l'imperatore e i sudditi, ma non esaurivano certo l'attività amministrativa del principe, diretta anche a questioni che non si possono dire di maggiore importanza o di maggiore portata perché, specie da quando fu istituita la *propositio* dei libelli rescritti, attraverso questi l'imperatore svolgeva la sua opera di legislatore, ma nemmeno possono porsi su un piano inferiore: intendiamo parlare delle questioni relative all'amministrazione generale dell'impero, cioè, in parole moderne, all'amministrazione degli affari interni. Erano talvolta ordini speciali impartiti a qualche governatore, direttive per la gestione di qualche magistratura (*mandata principis*), talora invece si trattava di risolvere questioni amministrative o rispondere a quesiti proposti dai magistrati (*consultationes*): sempre affari gravi e importanti, della cui istruzione era incaricato il terzo dei tre uffici originari della cancelleria, lo *scrinium epistularum* ed erano perciò risolti con provvedimenti emanati nella forma propria di quell'ufficio, l'*epistula*: una lettera vera e propria secondo le regole romane, con l'intestazione contenente l'intitolazione del mittente e e l'indirizzo e con la sottoscrizione, costituita da una formula di augurio, autografa del mittente. Materia e forma diplomatica, dunque, ben diverse dalle precedenti; ma analoga era la trattazione burocratica, con le sue prime minute, il *periculum*, la *forma*, l'originale spedito, e sola diversità per noi ora interessante è che per le *epistulae* non si può far questione di originali, di copie e di minute relativamente alla conservazione in archivio: erano in originale gli atti di cui era destinatario l'imperatore (corrispondenza « in arrivo ») e in minuta, probabilmente in *forma*, quelli di cui l'imperatore era, invece, mittente (corrispondenza « in partenza »).

Né basta, ché, più o meno frequentemente, v'erano le *cognitiones* imperiali da giudicare, cioè le cause che, o perché giunte al fòro del principe in grado d'appello, o perché direttamente proposte alla sua giurisdizione e da lui accettate, o perché infine da lui avocate, sottraendole al giudice ordinario, si svolgevano davanti a lui e da lui dovevano essere giudicate, e s'intende che egli si valeva dell'assistenza di assessori scelti di volta in volta fra i giureconsulti di sua fiducia.

Anche di queste cause, come in genere di tutte le cause di ogni tribunale, si redigevano verbali o commentari, che probabilmente nei primi tempi saranno stati curati da dipendenti dell'ufficiale di corte addetto specialmente alla giurisdizione imperiale (*a cognitionibus*) ma all'epoca della *Notitia dignitatum* sappiamo esser passati alla competenza dello *scrinium libellorum* il quale veniva così ad essere incaricato di tutta l'attività giurisdizionale dell'imperatore in materia di diritto privato. I dibattimenti, comprese le arringhe degli avvocati, erano di regola raccolti stenograficamente da appositi *notarii* o tachigrafi, e dai loro appunti si traeva un riassunto che, trascritto in caratteri comuni, era inserito in speciali volumi dei commentari imperiali. Purtroppo di essi nulla ci è pervenuto, ma certo dovevano essere assai simili a quelli dei magistrati romani in Egitto, conservatici, in taluni casi integralmente, dalle sabbie del deserto: esempio insigne per l'illustrazione fattane dal Mommsen il papiro del 123 d.C. (CPR. I, 18) contenente un processo in materia di diritto successorio, estratto dai commentari di Blesio Mariano, prefetto della *cohors I Flavia Cilicum equitata*.

Né infine sarà da dimenticare la funzione legislativa, il più alto attributo della sovranità, conquistato nella sua pienezza dall'imperatore quando, dopo le vere *leges* votate dal popolo, scomparvero anche i senatoconsulti che ne avevano in sostanza preso il posto. Non è certo il caso di accennare qui allo svolgimento della potestà legislativa imperiale, e ricorderemo solo che furono suoi fondamenti le *orationes* o proposte di senatoconsulti che il principe aveva diritto di fare quale presidente del Senato e che non sono da confondersi con le *adlocutiones* all'esercito (sfornite di valore giuridico e quindi del tutto fuori posto fra gli *acta imperatorum* nella classificazione tentata dal Haberleitner), ma più specialmente gli *edicta* che l'imperatore aveva diritto di emanare come gli altri magistrati nella sfera delle loro attribuzioni e che, rimasti fonte unica di legislazione generale, formarono la categoria più importante delle costituzioni imperiali, talché, sebbene per diritto classico non potessero in alcun modo esser considerati quali leggi, pure furono correntemente chiamati con tal nome nella pratica e ne ottennero anzi riconoscimento esplicito nella dottrina del diritto romano-ellenico. Quello che c'interessa notare è invece che già al tempo dei Flavi le *orationes* del principe erano tenute in senato da un *quaestor candidatus*, ben diverso dai quasi omonimi magistrati repubblicani: quando poi da lui, come crediamo aderendo all'opinione di molti insigni romanisti (fra cui il Bonfante), si svolse il *quaestor sacri palacii*, a questo rimase affidato il delicatissimo còmpito di essere il

ministro e il consigliere dell'imperatore come fonte del diritto e della giurisdizione. A lui spettarono perciò, oltre e più ancora che la revisione dei rescritti preparati dall'ufficio dei libelli, le *leges dictandae*, cioè la preparazione delle leggi imperiali, nella quale si faceva assistere non da impiegati propri, ché non ne aveva, ma da scriniari da lui stesso scelti a suo piacimento in uno qualunque degli uffici della cancelleria: *habet subadiuvas adiutores memoriales de scriniis diversis*, dice di lui la *Notitia dignitatum*, che, infatti, gli attribuisce fra le altre *insignia* lo scrigno delle *leges salubres*. Per il resto, il suo lavoro burocratico doveva svolgersi in modo non diverso da quello che abbiamo visto per i rescritti.

7. Abbiamo finora tratteggiato a larghe linee la pratica della burocrazia imperiale, cioè la formazione dei documenti che formano via via le serie d'archivio, e, costretti dalla tirannia dello spazio a trascurare il meno importante, abbiamo omesso una quantità di documenti minori, per esempio i diplomi dei veterani rilasciati dallo *scrinium ab epistulis*, quelli per l'uso del *cursus publicus*, cioè delle poste imperiali, rilasciati dallo *scrinium memoriae*, i *brevia officiorum* o relazioni delle gestioni d'ufficio inviate semestralmente all'imperatore, e così via: ma ci è tuttavia stato ugualmente possibile farci un'idea del numero enorme di carte e scritture che dovevano nascere dall'attività amministrativa degli uffici centrali dell'Impero romano intorno alla fine del IV secolo, quando cioè la riforma burocratica che forse possiamo accentrare nel nome di Teodosio definì e stabilizzò quegli uffici in forme che non subirono gravi mutamenti neanche dopo la caduta dell'Impero d'Occidente, fino quasi all'invasione longobarda, con la quale si può dire s'inizi veramente in Italia il medioevo.

Tutte queste carte e queste scritture, una volta esaurita la loro funzione immediata, seguivano certamente il destino di tutte le carte di tutti gli uffici esistenti ed esistiti: quello di ammassarsi in un archivio (33). Ma in che modo ciò avveniva, secondo quali regole?

(33) Troppe sono le prove della loro conservazione, che abbiamo riportato nel corso del nostro studio, perché se ne possa dubitare; e altre se ne potrebbero addurre sfogliando le raccolte di fonti giuridiche pregiustinianee, tra le quali molti editti, rescritti, costituzioni recano annotazioni che ci assicurano della loro provenienza dall'archivio imperiale. Del resto la prova maggiore e migliore non solo della conservazione ma anche della qualità e della quantità del materiale conservato negli archivi imperiali è costituita dalle grandi raccolte di *leges*, che, come in più casi è stato dimostrato, hanno a fondamento appunto quegli archivi: v. per il codice Ermogeniano MOMMSEN, *Die Heimat des Gregorianus*, in *Ztschr. d. Savigny-Stiftung*, XXII, 1901, 139-144 (*Ges. Schr.*, II, pp. 366-370); per il codice Teodosiano la polemica fra il BRESS-

Come avveniva il primo necessario atto di questa archiviazione, cioè la distinzione in serie?

Purtroppo (e sarebbe veramente eccessivo pretenderlo) noi non abbiamo alcuna fonte né letteraria né legislativa sull'argomento; e non possiamo nemmeno permetterci di supporre che, nonostante la raffinatezza cui era giunta la pratica burocratica all'epoca imperiale, esistesse uno specifico regolamento in materia: dobbiamo perciò ricorrere ad induzioni. Ora, se gli *ὑμομνήματα* di Adriano, dal cui undicesimo volume Antonino Pio fa trarre copia di un rescritto a favore degli Smirnei sono inqualificati e potrebbero far pensare così a una raccolta disordinata come a una raccolta ordinata secondo criteri arbitrari, esteriori ed eteronomi al sistema amministrativo, non così è certamente per il nono volume dei commentari tenuti dal *magister admissionum* di Valeriano, e men che meno per il *liber libellorum rescriptorum* dell'iscrizione di Skaptopara e per il *liber beneficiorum* di Igino, per riferirci solo a documenti che abbiamo già avuto occasione di citare nel corso del presente studio. Qui si ha una indicazione precisa: cioè che i processi verbali delle *admissiones*, i libelli rescritti (34), i *beneficia* erano conservati tutti insieme, e formavano serie distinte e organiche: le carte di un ufficio, dunque, non si mescolavano con quelle di un altro riunendosi artificiosamente per soggetto o per materia, ma si collocavano le une con le altre e di séguito alle altre secondo l'ordine medesimo in cui erano spedite o ricevute nei singoli uffici, anzi nelle singole ripartizioni dei vari uffici: i rescritti coi rescritti, le *adnotationes* con le *adnotationes*, le *epistulae* con le *epistulae* e non, per ipotesi, tutti i documenti riguardanti Skaptopara o Tebessa in una sezione separata senza riguardo al carattere e alla provenienza di ciascuno di essi, o tutte le decisioni imperiali in materia, poniamo, di acquedotti o di Ebrei insieme, sia che fossero rescritti, epistole o annotazioni, sia che fossero state elaborate dall'ufficio dei libelli, sia che fossero il risultato del lavoro degli impiegati dell'ufficio della memoria o delle cognizioni imperiali. Sicché, per quanto ci è dato desumere dai purtroppo pochi

LAU, *Die commentarii der römischen Kaiser und die Registerbücher des Päpste*, nella *Ztschr. d. Savigny-Stiftung*, rom. Abt., VI, 1885, p. 242 ss. e il SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Costantins*, ivi, vol. X, 1889, p. 1 segg., 177 sgg.

(34) Poiché, come abbiamo visto, siamo in periodo in cui la regola era la *propositio* e non la *insinuatio* dei libelli, si tratta evidentemente del volume degli originali, che dopo il periodo prescritto di *propositio* era stato versato regolarmente all'archivio: così il WILCKEN, *Zur propositio libellorum*, in *Archiv für Papyrusfooschungen*, IX, 1928, p. 15 sgg. Tali volumi erano numerati progressivamente, se è esatta l'interpretazione data dal PREISIGKE, *Inschrift von Skaptoparene*, cit., della parola *undevicensimus* che è dopo il *recognovi* nell'iscrizione di Smirne.

documenti pervenutici, dobbiamo ritenere che le serie dell'archivio imperiale riproducessero, in sostanza, le competenze e la prassi burocratica dei singoli uffici dell'amministrazione dell'Impero, dei quali l'ordinamento archivistico rifletteva con le sue serie la competenza e il funzionamento (35). Vale a dire che quelle serie si formavano assai probabilmente e si conservavano in modo assai simile a quanto si pratica oggi e a quanto s'insegna nelle scuole archivistiche col nome di « metodo storico » di ordinamento degli archivi di deposito: il quale consiste, in sostanza, nel non distinguere fra « registratura » e archivio, nel conservare alle carte la disposizione medesima che avevano ricevuto in origine, all'atto della loro produzione o del loro ricevimento nei vari uffici che trattavano i singoli affari.

Sostanzialmente, dunque, qualcosa di non molto diverso dagli archivi moderni, quanto a ordinamento e disposizione degli atti in serie organiche: somiglianza assai interessante, anche se soltanto concettuale. L'apparenza esterna, infatti, di codesti archivi era certamente assai diversa da quella dei nostri. Dove noi siamo abituati a pensare a lunghe file di « buste » o scatole di cartone per contenere gli atti sciolti, o di volumi rilegati o, alla peggio, di mazzi e filze allineati sugli scaffali, allora, se scaffali esistevano e non armadi, essi erano ingombri di grossi fasci di rotoli, perché l'unità delle serie, entro certi limiti, si affermava anche materialmente attraverso il sistema dei *κολλήματα* di papiro: un documento era incollato di séguito al precedente sino a raggiungere la lunghezza normale di un rotolo, e i singoli rotoli, muniti del loro bravo *titulus* pendente, si riunivano in fasci legati con lo spago o si collocavano in quegli scatoloni rotondi che erano le *bibliothecae* (36). Come poi fosse possibile orientarsi in mezzo

(35) Del resto, era difficile supporre altrimenti, una volta che anche le serie degli archivi repubblicani e del *Tabularium* senatorio avevano il medesimo ordinamento, come risulta da passi notissimi di fonti letterarie od epigrafiche, p.e. Flavio Giuseppe, *Ant. Jud.* 14, 21: *δόγμα συγλήτου ἐκ τοῦ ταμείου ἀντιγεγραμμένου, ἐκ τῶν δέλτων τῶν δημοσίων τῶν ταμιευτικῶν, Κοίντῳ Ῥουτιλίῳ Κοίντῳ Κορνηλίῳ ταμίαις κατὰ πόλιν, δέλτῳ δευτέρᾳ, κηρώματι πρώτῳ* CIL. X, 7852: *Descriptum et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae proconsulis, quem protulit Cn. Egnatius Fuscus, scriba quaestorius, in quo scriptum fuit id quod infra scriptum est*; cf. altresì i miei *Archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, cit., p. 39. Se nel *Tabularium* le *δέλτοι δημόσιαι ταμιευτικαὶ* e i *codices* dei proconsoli formavano serie, è difficile pensare che negli archivi imperiali si ricorresse a un sistema diverso di ordinamento. Con ciò non si esclude, naturalmente, la possibilità dell'esistenza di « fascicoli » speciali per eventuali affari più importanti, ai quali potessero essere allegati documenti provenienti da altre serie in quanto « precedenti » dell'affare medesimo: ma anche questo, d'altra parte, rientra nella pratica normale delle amministrazioni di tutti i tempi.

(36) L'uso dei *τόμοι συγκολλήσιμοι* è troppo familiare ai papirologi perché se

a quella foresta, e sapere, per esempio, che proprio nel diciannovesimo tomo dei rescritti di Adriano era quello in favore degli Smirnei, non è documentato, e solo per analogia possiamo supporre che dovesse esservi qualcosa di analogo agli « spogli » dei diplomatici dei nostri archivi attuali (p.e. il fiorentino o i toscani in genere) che hanno molte somiglianze, anche esteriori, con questo tipo di archivi: congettura, peraltro, che non appare affatto arbitraria quando, consultando la *Notitia dignitatum*, troviamo ben pochi uffici che non avessero il loro bravo *regerendarius*: e non occorre essere conoscitori specializzati del latino postclassico per intendere il significato di questa parola. Dovevano esistere, dunque, se non veri regesti nel senso diplomatistico attuale, quanto meno degli inventari o degli indici, del genere di quello, che abbiamo già avuto occasione di ricordare, di un archivio finanziario (forse di Teodorico) oggi conservato all'Archivio di Stato di Firenze e pubblicato al n. 138 della raccolta dei *Papiri diplomatici* del Marini.

8. Ma se — come pensiamo essere autorizzati a credere — le cose andavano realmente in questo modo, viene spontaneo domandarsi: esisteva veramente u n archivio imperiale? Si effettuava veramente una concentrazione di atti non più occorrenti ai bisogni ordinari del servizio, oppure ciascun ufficio continuava a conservare indefinitivamente la propria documentazione scritta presso di sé, come è naturale che avvenga finché specifiche norme non istituiscano archivi generali di deposito, destinati alla sola conservazione dei documenti privi d'interesse attuale? Il Peter, pur non disconoscendo l'importanza delle attestazioni epigrafiche pervenuteci di archivisti addetti a singoli archivi, non teme d'individuare un archivio generale: « Tuttavia — egli dice, dopo aver enumerate quelle notizie — si parla sempre di u n archivio « imperiale » e pertanto le raccolte archivistiche dei singoli uffici dovevano essere incorporate nel suo organismo amministrativo e sottoposte al suo direttore; e d'altra parte non poteva mancare un ufficio centrale per tutti gli affari imperiali, destinato a ricevere tutto il corriere in arrivo, registrarlo nei protocolli e distribuirlo fra i vari impiegati: quindi anche un archivio centrale, affidato al-

ne deva dare documentazione: cf. comunque GARDTHAUSEN, *Griechische Paläographie*, 2ª ed., vol. I, 1911, p. 63 e *passim*; e, con specifico riferimento alla conservazione del materiale archivistico, MITTEIS e WILCKEN, *Gründzuge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Lipsia, 1912, I, 195; SCHUBART, *Einführung in die Papyruskunde*, Berlino, 1918, pp. 296-297. Un frammento di τόμος συγκολλήσιμος latino è il *liber litterarum acceptarum* di Macedone, la cui parziale riproduzione oltre che in WESSELY, *Studien zur Paläographie und Papyruskunde*, Lipsia, 1914, tavv. IV-VII, è in *L'Ecriture Latine*, a cura di MALLON, MARICHAL e PERRAT, Parigi, 1939, tav. VIII, n. 11.

l'impiegato *a commentariis*. La rappresentanza esterna delle grandi cariche di corte (almeno fino ad Adriano, che finalmente ne affidò l'amministrazione a cavalieri anziché a liberti) era tenuta dagli imperatori medesimi, come capi supremi dell'Amministrazione: tuttavia, da Augusto in poi, essi, nei loro rapporti scritti col Senato, si facevano rappresentare da propri questori, i *quaestores* (*candidati*) *Augusti*. Ora, sotto la Repubblica l'archivio di Stato era sottoposto appunto ai questori; e Costantino aveva incaricato un *quaestor palatii* della redazione delle minute per tutte le questioni trattate dall'imperatore che terminassero con una spedizione in iscritto: da ciò risulta abbastanza verisimile una stretta connessione fra il Gabinetto dell'imperatore e i questori imperiali anche in tempi più antichi, e pertanto siamo autorizzati a supporre che anche prima di Costantino l'archivio generale imperiale avesse quale direttore e rappresentante un questore imperiale » (37).

Queste ipotesi e queste induzioni del Peter sono senza dubbio dotte e brillanti: ma dobbiamo confessare che ci lasciano piuttosto perplessi. Egli stesso non ignora le testimonianze epigrafiche di archivisti addetti a singoli archivi (38) e riesce molto difficile interpretarle come relative a impiegati in sottordine del questore, addetti a una ripartizione dell'archivio generale, in quanto dalla *Notitia dignitatum* sappiamo che esso non aveva impiegati alle sue dirette dipendenze in un *officium* burocraticamente ordinato, ma li sceglieva di volta in volta nei diversi *scrinia*: e pertanto dobbiamo presumere che, per esempio, il *custos a libellis* di C.I.L. VI, 8616 fosse non un archivista dell'archivio centrale addetto al reparto dei rescritti, ma piuttosto un subalterno dell'ufficio dei libelli addetto al particolare archivio di questo. Insomma, tutto considerato, sembra, oltre che più ovvio e naturale, anche più consono alla documentazione che possediamo pensare che, almeno nei primi tre secoli dell'Impero, non solo gli *officia* che avevano sede fuori del *Palatium* ma anche quegli stessi che, in continuo contatto con la persona dell'imperatore, costituivano la burocrazia della Corte, avessero ciascuno un archivio proprio ove conservavano

(37) PETER, *Gesch. Litt.*, cit., I, 232. L'esistenza e l'unicità di un archivio centrale dell'imperatore è poi presupposta senz'altro dal MEMELSDORFF, *De archivis*, cit., il quale, dopo aver diligentemente elencati i passi di autori latini nei quali si parla di *archivum* o di *tabularium*, parla sempre di u n *archivum palatinum*; poi, inaspettatamente, dalla constatazione dell'esistenza di vari tipi di registri deduce: « Hoc vel inde apparet quod tabularia in palatio separata erant » (pag. 46) e si richiama ad HIRSCHFELD, *Verwaltungsbeamte*, cit., p. 105, nota 6.

(38) Cf. il medesimo PETER, cit., p. 231. E basterebbe una scorsa agli indici del C.I.L., particolarmente del vol. VI, per aumentarne il numero.

a tempo indefinito (39) le loro carte e quelle che ad essi per qualsiasi motivo fossero pervenute.

Tuttavia non ci sembra nemmeno da escludere che nel corso del IV secolo avvenisse un cambiamento di pratica. È noto che a quell'epoca (forse ai primi o alla metà del secolo) la cancelleria imperiale adottò una propria speciale scrittura, distinta da quella ordinaria e corrente (ormai decisamente minuscola) non solo per le grandi dimensioni, ma per la persistenza di un notevole numero di segni alfabetici della vecchia maiuscola corsiva dei papiri, convenientemente stilizzati e adattati; e il suo impiego era severamente inibito a tutti gli altri uffici: « Serenitas nostra — scrivono nel 367 Valentiniano e Valente a Festo prefetto dell'Africa — prosperit inde caelestium litterarum coepisse imitationem... quibus scrinia nostrae perennitatis utuntur. Quam ob rem istius sanctionis auctoritate praecipimus ut... communibus litteris universa mandentur que vel de provincia fuerint scribenda vel a iudice, ut nemo stili huius exemplum aut privatim sumat aut publice » (40). Dato questo carattere specialissimo, è da presumersi che non tutti gli scribi di tutti gli uffici fossero istruiti al suo uso, ma la spedizione di tutti i documenti cancellereschi solenni dovesse essere concentrata in uno di essi, al quale fossero addetti amanuensi specializzati e particolarmente capaci. Sembra estremamente probabile che questo ufficio deva essere stato lo *scrinium memoriae*, che non solo ai tempi di Leone I (461-474) contava 62 impiegati di fronte ai 34 di ciascuno degli altri due *scrinia*, ma fra essi doveva avere non meno di quattro *antiquarii* (41). E poiché, diversamente da quanto si pratica oggi, all'epoca romana (e poi per molto tempo ancora) all'archivio non si spediva tutto il materiale di preparazione e di elaborazione dei singoli affari, ma solo gli atti giuridicamente o amministrativamente rilevanti (p.e. l'originale o la copia o il sunto del libello con le *preces* dirette all'imperatore e l'originale del rescritto) mentre i documenti preparatorii (p.e. gli abbozzi dei *libellenses* riveduti dal *magister*, i *pericula* eventualmente non approvati dall'imperatore, le

(39) Si ricordi, p.e., la sentenza di M. Metello del 111 circa a. C., conservata in un archivio imperiale, citata alla precedente nota 10.

(40) Cod. Theod. 9, 19, 3. Cf. BRANDI, *Der byzantinischer Kaiserbrief aus St. Denis und die Schrift der frühmittelalterlichen Kanzleien*, in *Archiv für Urkundenforschung*, I, 1908, p. 17 e nota 2.

(41) Cod. Just. 12, 19, 10: « *Statutos memoriales praecipimus esse in scrinio quidem memoriae sexaginta duos, epistularum vero triginta quattuor, libellorum quoque triginta quattuor: antiquarios vero qui habentur in scrinio memoriae numquam minus esse quam quattuor* ». Si osservi che Leone qui non ordina qualcosa di nuovo: gli *antiquarii* c'erano già nello *scrinium memoriae* e l'imperatore stabilisce solo il loro numero

leges dictandae del questore, ecc.) molto probabilmente erano stesi in forma provvisoria, su tavolette cerate che poi si raschiavano per poterle usare nuovamente, è lecito supporre che coloro stessi i quali si occupavano della spedizione in originale dei vari documenti e pertanto ricevevano la *forma* definitiva insieme con la petizione (cioè, in pratica, tutto quello che oggi si direbbe il « fascicolo » dell'affare), curassero anche la conservazione del materiale documentario ad essi pervenuto, come ultimi incaricati della trattazione. Sicché può non sembrare affatto improbabile che, a partire da una certa epoca (verisimilmente la metà o la seconda metà del secolo IV), in pratica l'archivio dello *scrinium memoriae* abbia finito per concentrare le carte di tutti gli uffici della cancelleria, soppiantando gli altri: e, ricordando che gli *antiquarii* erano non solo amanuensi specializzati, ma anche bibliotecari, non sarebbe neppure ingiustificato supporre che appunto ad essi, calligrafi dei decreti imperiali, fosse affidata anche la conservazione dei fascicoli contenenti le loro minute. Diremo ancora di più: se gli *antiquarii* differiscono dagli altri *librarii* per essere conoscitori delle scritture antiche, l'archivio dello *scrinium memoriae* doveva risalire indietro nel tempo col grosso delle sue serie: quanto meno oltre quella fine del secolo III o principio del IV in cui era avvenuto un cambiamento tale nella scrittura dei documenti da rendere necessarie particolari conoscenze paleografiche per la lettura delle carte anteriori a quell'epoca. E dal momento che la presenza di *antiquarii* è richiesta solo per lo *scrinium memoriae* e non per gli altri due, possiamo anche essere autorizzati a supporre che la concentrazione presso quell'ufficio della spedizione dei documenti imperiali fosse più antica di quel secolo IV al quale l'abbiamo in precedenza attribuita fondandoci sull'introduzione della scrittura cancelleresca o — più verisimilmente — insieme con la concentrazione delle funzioni archivistiche in quello *scrinium* sia stato decretato o semplicemente effettuato per disposizione del questore un versamento delle carte di tutti gli altri uffici nell'archivio di quello della memoria. Certo, quattro impiegati sono veramente pochi per cumulare le funzioni di copisti calligrafi di tutti i decreti imperiali e di conservatori di tutto l'archivio della cancelleria: ma da una parte è probabile che le loro mansioni fossero direttive (non possiamo assicurarcene perché non conosciamo la gerarchia precisa dei *memoriales* fuori dei gradi più alti) ed essi non trattassero direttamente le carte d'archivio se non quando occorresse ricorrere alla loro speciale competenza paleografica; dall'altra la costituzione di Leone I che abbiamo più volte avuto occasione di citare non determinava in modo preciso il loro numero in quattro, ma lo

indicava come un minimo al di sotto del quale non si poteva scendere, e nulla impedisce di pensare che in pratica quel minimo fosse oltrepassato.

9. Se quest'ipotesi è fondata, dunque, alla metà circa del quarto secolo dovevano esistere nel *Palatium* due grandi depositi archivistici: uno presso l'ufficio del *comes sacrarum largitionum*, a carattere finanziario, e uno presso lo *scrinium memoriae*, a carattere cancelleresco; e accanto ad essi, forse, esisteva un piccolo deposito di carte personali, l'archivio di gabinetto dell'imperatore, che possiamo supporre affidato più ancora che al *tabularius domini* e al *tabularius dominae Augustae*, i quali probabilmente erano i ragionieri che contabilizzavano le spese personali dell'imperatore e dell'imperatrice, al *praepositus sacri cubiculi*, del quale poco sappiamo perché i codici della *Notitia dignitatum* sono mutili nella parte che lo riguarda, o piuttosto, meglio ancora, al *castrensis sacri palacii*, alle cui dipendenze, si trova un *chartularius*, le cui funzioni sono evidenti. E pertanto possiamo spiegarci come, nonostante le contrarie attestazioni di alcune fonti, possa non essere in errore il Peter quando parla di un solo archivio imperiale, purché tale discorso si riferisca all'archivio della cancelleria e a tempi posteriori alla metà circa del secolo IV.

A quest'epoca, dunque, dobbiamo immaginare l'archivio della cancelleria come un'ordinata raccolta di *volumina* papiracei, costituiti da strisce man mano incollate le une alle altre per ordine di spedizione, contenenti gli originali della corrispondenza inviata all'imperatore e le minute definitive delle risposte, gli originali dei libelli rescritti, tornati in cancelleria dopo il periodo fissato per la pubblicazione a mezzo di *propositio*, le minute approvate o *formae* dei *mandata principis* e delle *epistulae*, le costituzioni imperiali, probabilmente in originale, i protocolli dei dibattimenti giudiziari svoltisi alla presenza dell'imperatore, e via dicendo: qualche cosa, insomma, di assolutamente analogo, nella sostanza se non nella forma esteriore e nella quantità delle carte conservate, agli archivi di Stato odierni. Per compiervi le necessarie ricerche, gli *antiquarii* o comunque gli archivisti si servivano certamente di *regesta*, cioè, come già abbiamo avuto occasione di dire, elenchi di documenti, la cui redazione era affidata in molti *officia* estrapalatini (42) a un apposito impiegato, il *regerendarius*. Nè troppo diversi dovevano essere anche gli altri archivi delle amministrazioni centrali, anche se teniamo conto della diversità degli affari trattati e delle forme burocratiche: così, per esempio, l'archivio del *comes sacrarum largitionum* conteneva certamente gli *acta* redatti dagli impiegati dello *scrinium exceptorum* e i conti dello *scrinium tabulariorum* per il bilancio generale dell'Impero, mentre quelli militari formavano probabilmente serie a parte fra i documenti dello *scrinium numerorum*, e le carte relative all'esazione e al versamento dei tributi, trattati dallo *scrinium canonum*, costituivano forse sezione speciale di quelle di altri *scrinia* (verisimilmente quello dei *tabularii*) giacché a quell'ufficio non pare appartenessero impiegati « scriventi », e così via. Non occorre dire che ormai, se *commentarii* continuavano talvolta a chiamarsi le varie serie archivistiche, questa parola non va più intesa sempre nel senso che aveva di regola ai tempi repubblicani: la forma narrativa o quella di processo verbale non si trovavano più che per le relazioni delle gestioni dei magistrati o per le carte processuali: nell'amministrazione centrale si dicevano indifferentemente commentari anche i volumi formati con la meccanica riunione di più documenti sciolti, e l'ambiguità della terminologia può trovare giustificazione nella effettiva somiglianza materiale che finivano per avere queste diverse specie di documenti, una volta raccolti in *volumina* papiracei (43).

(42) Per esempio (assumendo come fonte, naturalmente, la *Notitia dignitatum*) quelli del prefetto del pretorio, del *magister equitum praesentalis*, dei vari *comites* e *duces* delle province, ecc. In molti uffici (quello del proconsole dell'Africa, dei sei governatori di provincia aventi titoli di vicari, di consolari o di correttori nonché del preside della Dalmazia) non c'è il *regerendarius* e in suo luogo vi è un *ab actis* che si deve ritenere abbia le medesime mansioni. In tre soli uffici, quelli dei due prefetti del pretorio e quello del prefetto dell'Urbe, si hanno contemporaneamente l'*ab actis* e il *regerendarius*, oltre tre diversi tipi di impiegati « scriventi »: il *commentariensis*, i *cura epistularum* e gli *exceptores*: pluralità e specificazione spiegabili facilmente con la complessità delle competenze e delle funzioni di quei tre altissimi ufficiali dell'Impero. Questo per l'Occidente: per l'Oriente vi è assoluto parallelismo, con varianti prive di significato.

(43) Un'idea del materiale archivistico di quell'epoca si può avere dalle *insignia* del *magister scriniorum* dipinte nei codici della *Notitia dignitatum*. Come si sa, le miniature del codice Spirense, probabilmente del secolo IX-X, oggi perduto, sono state riprodotte con la massima accuratezza nel codice 10291 della Biblioteca di Monaco per ordine di Ottone Enrico, conte palatino, nel secolo XVI: ma lo stesso codice spirense deriva dall'archetipo attraverso una lunga serie di esemplari, e pertanto le sue pitture vanno prese un poco *cum grano salis*. Comunque, le miniatura che era a c. 84' di quel codice e che si può vedere riprodotta da una copia parigina in BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS, *Notiti dignitatum imperii romani, Reproduction réduite des 105 miniatures du ms. latin 9661*, Parigi, s.d., tav. 80, mostra in alto una serie di codici con borchie, che non si comprende bene se siano registri membranacei o polittici lignei, recanti iscrizioni finora non interpretate, nonostante i tentativi, assolutamente insoddisfacenti, del SEECK, voce *codicilli*, in PAULY-WISSOWA, *Realency-*

10. Presso gli archivi centrali dell'Impero romano si era, dunque, sviluppata una pratica archivistica raffinatissima e, tenuto conto della differenza sostanziale nello scopo della documentazione, che oggi ha di mira tutto lo svolgimento di un affare e allora teneva conto soltanto della sua conclusione, non inferiore né troppo dissimile da quella odierna, con ordinamento per serie secondo la provenienza e *regesta* o protocolli, non sappiamo bene se redatti per scopi amministrativi al momento dell'inizio o della spedizione del documento conclusivo di ciascun affare o — più difficilmente — per scopi prettamente archivistici al momento dell'ingresso in archivio dei singoli documenti.

Tuttavia questo sistema non era destinato a rimanere definitivo; e un profondo cambiamento, che investe tutta l'essenza della documentazione era quasi certamente già avvenuto nel secolo V, anche se riesce tutt'altro che facile precisarne, sia pure approssimativamente, la data d'inizio.

Si è visto più addietro come da Traiano in poi i rescritti imperiali anziché *insinuati*, cioè spediti in originale al petitore fossero *propositi*, cioè probabilmente depositati in un luogo accessibile al pubblico, per un certo periodo di tempo, poi fossero depositati negli archivi, e come una costituzione di Diocleziano, del 292, abolisse la *propositio* e tornasse all'*insinuatio*: probabilmente questo non è che uno degli aspetti di una riforma amministrativa operata da quel principe, da mettersi verisimilmente in relazione con la sostituzione del *comitatus* mobile al *palatium* stabile. Noi non conosciamo finora nei suoi precisi particolari l'estensione di questa riforma, né possiamo valutarne le ripercussioni immediate e lontane, e nemmeno in quanto tempo sia stata completata e perfezionata: ma se il suo scopo era quello di rendere mobile, per quanto fosse possibile, almeno una parte dell'alta burocrazia centrale, si comprende bene l'abolizione della *propositio*,

klopädie, IV, 180, e del DELBRUECK, *Die Consulardyptychen*, nelle *Studien z. spätt. Kunstsgeschichte*, II, 1929, p. 255. Al di sotto vi sono tre codici che, nonostante siano stati interpretati come pergamenacei dai riproduttori del Quattrocento, sono invece certamente polittici di tavolette lignee, come risulta dalle anse che servivano ad appenderli, cf. i miei *Archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, cit., p. 14 e nota 29. Si hanno poi parecchi mazzi di *volumina* legati insieme con altri sciolti ed aperti. I codici lignei ansati non dovevano, a quel tempo, far parte dell'archivio, servendo certamente alle minute e agli appunti di valore provvisorio: vi erano invece certamente i mazzi di *volumina* e — se rappresentano veramente registri — i codici allineati in alto e rappresentati obliqui per lo sforzo di dar loro una prospettiva, essendo in realtà essi, probabilmente, non allineati a fianco a fianco, ma deposti sugli scaffali appoggiati sui piatti della legatura, come si vede dei libri dell'armadio di S. Girolamo nel noto mo-

che esigeva un continuo invio dei libelli dal luogo ove volta per volta risiedeva la corte sino a Roma; e si può essere indotti a collegare con essa anche l'abolizione della *forma*, che non sappiamo di preciso quando sia avvenuta, ma certo si era già verificata (probabilmente più per disuso che per esplicita disposizione regolamentare) alla fine del secolo IV o al principio del V. Con ciò l'andamento e l'organizzazione dell'archivio di cancelleria restavano completamente sconvolti: i libelli non vi arrivavano più, dopo la loro proposizione; le *epistulae* e le *adnotationes* non potevano più essere conservate nella *forma*, che non si redigeva più, e non si poteva certamente pensare a conservarle nei *pericula*, che anzitutto erano probabilmente redatti su tavolette cerate che poi si raschiavano per riadoperarle e d'altronde mancavano di quel carattere definitivo che si richiedeva allora ai documenti archivistici. In altri termini, l'archivio non esisteva più, almeno per quanto riguardava le spedizioni, che probabilmente rimanevano attestate solo dalle annotazioni prese di volta in volta nei *regesta*.

Ma queste non potevano certamente bastare, almeno nella forma che abbiamo supposto finora, di semplice elenco o inventario. La data, il nome del destinatario, l'annotazione della spedizione effettuata, magari il suo numero d'ordine e un breve sommario del contenuto erano troppo poco: occorreva una precisa e sufficientemente particolareggiata indicazione di ciascun provvedimento preso. Non abbiamo alcun documento del come si sia ovviato a questo gravissimo inconveniente: ma vorremmo chiedere il permesso di supporre che, corrispondentemente al graduale perdersi della vera documentazione archivistica, le annotazioni fatte nei *regesta* si siano andate man mano sempre più estendendo e svolgendo e sviluppando in ampiezza fino a diventare trascrizione integrale o quasi. In tal modo ciò che era in origine semplice annotazione divenne copia sostitutiva del documento, e quello che era prima semplice protocollo od inventario diventò esso medesimo l'archivio e tutto l'archivio, trasformandosi in r e g i s t r o: pratica che fu ricalcata poi dalla cancelleria pontificia fin da tempi antichissimi, anteriori certo a quelli di Gelasio I, i cui registri, com'è noto, erano ancora conservati nel secolo XI. E se si accetta l'opinione dello Steinacker che registri pontifici esistessero fin dai tempi di S. Silvestro, si risale appunto a quel secolo IV nel quale abbiamo supposto le origini del mutamento della pratica archivistica negli uffici della corte imperiale.

(44) *Zur Zusammenhang zwischen antiken und fruhmittelalterlichen Registerwesen*, nelle *Wiener Studien*, 1902, p. 301 sgg.

Comunque, sia giusta o no l'ipotesi da noi arrischiata circa l'origine della pratica della registrazione, questa apre un nuovo periodo nell'archivistica imperiale romana: l'ultimo, strettamente connesso col più antico medioevo, e costituente perciò un punto d'incontro fra studiosi di antichità e di diritto romano, bizantinisti e diplomatisti. Molti perciò lo hanno studiato, portandovi ciascuno il proprio punto di vista e la luce delle proprie conoscenze specifiche, senza tuttavia esaurire un argomento che appare ricchissimo d'interessantissime determinazioni, al quale noi stessi ci proporremmo portare un modesto contributo: naturalmente in altra, più propizia occasione.

ANGELA CODAZZI

UNA «DESCRIZIONE» DEL CAIRO DI GUGLIELMO POSTEL